



Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo igienico-sanitario negli allevamenti da carne

Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



• Igiene degli alimenti e qualità



- Igiene degli alimenti e qualità



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

ARSIA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale
via Pietrapiana, 30 - 50121 Firenze
telefono 055 2755.1 fax 055 2755216 - 055 2755.231
www.arsia.toscana.it
email posta@arsia.toscana.it

Linee guida elaborate tramite la costituzione di un gruppo di lavoro coordinato dall'ARSIA su incarico della Regione Toscana, Giunta Regionale - Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e Direzione Generale dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle attività concertate nella Consulta Regionale per la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (CORESAN)

Coordinamento
Guido Giampieri - ARSIA

Testi
Maria Grazia Migliorini - *Consulente*

Cura redazionale, grafica e impaginazione
Pierrestampa srl, Roma

Stampa Il Bandino srl, Firenze

Gruppo di lavoro

Massimo Boschi - *Regione Toscana,
D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale*
Piero Giovannelli - *Regione Toscana,
D.G. Competitività del Sistema Regionale
e Sviluppo delle Competenze*
Leonardo Calistri - *Regione Toscana,
D.G. Competitività del Sistema Regionale
e Sviluppo delle Competenze*
Giovanni Brajon - *Istituto Zooprofilattico Sperimentale
per le regioni Lazio e Toscana*
Giuseppe Ragona - *Istituto Zooprofilattico Sperimentale
per le regioni Lazio e Toscana*
Tiziana Cichero - *Azienda Sanitaria Locale 8, Arezzo*
Alessandra Alberti - *Confederazione Italiana Agricoltori
Toscana*
Roberto Scalacci - *Confederazione Italiana Agricoltori
Toscana*
Silvia Gazzoni - *Coldiretti Toscana*
Luigi Pratesi - *Confagricoltura Toscana*
Achille Guastalli - *Toscana Allevatori*
Vanni Capelli - *Associazione Pastorizia Toscana*
Guido Giampieri - ARSIA
Maria Grazia Migliorini - *Consulente*

Fuori commercio, vietata la vendita
ISBN 978-88-8295-120-7

© Copyright 2010 ARSIA Regione Toscana



Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo igienico-sanitario negli allevamenti da carne

Presentazione

Le norme dell'Unione Europea in materia di sicurezza e igiene degli alimenti hanno ormai sancito il definitivo consolidamento di un approccio integrato lungo tutta la filiera alimentare.

Una delle principali novità riguarda quindi proprio il coinvolgimento diretto del produttore agricolo nell'ambito della sicurezza alimentare, con l'applicazione del principio di autocontrollo esteso a tutte le fasi della produzione degli alimenti a partire dalla produzione primaria vegetale e zootecnica.

La Regione Toscana, nell'ambito di un costante processo di confronto e concertazione con le parti interessate, oltre ad aver provveduto a regolamentare la materia e per quanto possibile a semplificarne l'applicazione, ha istituito un tavolo di consultazione sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione (CORESAN) che coinvolge le rappresentanze delle parti sociali, delle direzioni regionali competenti e tecnici dell'ARSIA e delle Aziende Sanitarie Locali toscane. In questo contesto l'Agenzia è stata incaricata di coordinare la redazione delle *Linee guida* per l'applicazione dell'autocontrollo igienico sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/04 agli allevamenti di animali da carne, tramite un tavolo che ha visto la partecipazione

di rappresentanze degli uffici della Giunta Regionale, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le regioni Lazio e Toscana, degli organi di controllo ufficiale e delle organizzazioni degli agricoltori.

Queste *Linee guida* intendono fornire dunque, attraverso un modello generale da adeguare alle caratteristiche della singola realtà produttiva, un supporto all'analisi delle problematiche igienico-sanitarie degli allevamenti da carne, ovvero uno strumento per individuare e mettere a punto quelle misure preventive e di controllo atte a ridurre o eliminare le possibili contaminazioni dei prodotti primari di origine animale e a tutelare la salute e il benessere degli stessi animali, così come richiesto dal Regolamento CE 852/04.

Con questa pubblicazione e con i numerosi interventi formativi specifici messi in atto, l'Agenzia intende offrire un valido supporto ai tecnici e alle aziende agricole toscane per portare a compimento nel modo più agevole e condiviso la transizione verso le norme *Pacchetto igiene* giunte ormai alla piena operatività.

Maria Grazia Mammuccini
Direttore ARSIA

Sommario

1. Premessa	9
1.1 Obiettivi delle <i>Linee guida</i>	9
1.2 Applicazione	10
PARTE GENERALE	
2. Obblighi degli allevatori	11
2.1 Obblighi in materia di igiene per gli operatori che effettuano la produzione primaria	11
3. Valutazione del rischio nell'allevamento di animali da carne	15
3.1 I pericoli e le fonti di contaminazione	15
3.1.1 <i>Contaminazioni biologiche visibili</i>	15
3.1.2 <i>Contaminazioni biologiche non visibili</i>	15
3.1.3 <i>Contaminazioni chimiche</i>	15
3.1.4 <i>Contaminazioni fisiche</i>	16
PARTE SPECIALE	
4. Allevamento bovini	17
4.0 Articolazione del capitolo	17
4.1 <i>Diagrammi di flusso</i>	17
4.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni	17
4.3 <i>Liste di controllo</i>	17
5. Allevamento suini	35
5.0 Articolazione del capitolo	35
5.1 <i>Diagrammi di flusso</i>	35
5.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni	35
5.3 <i>Liste di controllo</i>	35
6. Allevamento ovicaprini	55
6.0 Articolazione del capitolo	55
6.1 <i>Diagrammi di flusso</i>	55
4.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni	55
6.3 <i>Liste di controllo</i>	55
7. Allevamento avicoli	71
7.0 Articolazione del capitolo	71
7.1 <i>Diagrammi di flusso</i>	71
7.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni	71
7.3 <i>Liste di controllo</i>	71

ALLEGATI

8. Allegato 1	89
8.1 Riferimenti normativi generali	89
8.1.1 Regolamento CE 178/02	90
8.1.2 Regolamento CE 852/04	91
8.1.3 Regolamento CE 853/04	92
8.1.4 Regolamento CE 854/04	93
8.1.5 Regolamento CE 183/05	94
8.2 Normativa sulla riproduzione animale	94
8.2.1 Legge 30/91 "Disciplina della riproduzione animale"	94
8.2.2 D.M. n. 403 del 19 luglio 2000 "Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della Legge 30/91, concernente disciplina della riproduzione animale"	95
8.3 Normativa sul benessere animale	97
8.3.1 D.Lgs. n.146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	97
8.3.2 Regolamento CE 1/05 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate	98
8.3.3 D.Lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992 "Norme minime per la protezione dei vitelli"	99
8.3.4 D.Lgs. n. 534 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"	100
8.3.5 D.Lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento"	101
8.3.6 Direttiva 2007/43/CE, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	102
8.4 Normativa sulle anagrafi animali	102
8.4.1 ANAGRAFE BOVINA	102
8.4.1.1 DPR n. 437 del 19 ottobre 2000 "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini", coordinato con il D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina"	102
8.4.1.2 D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"	104
8.4.2 ANAGRAFE SUINA	105
8.4.2.1 DPR n. 317 del 30 aprile 1996 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"	105
8.4.2.2 Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni"	106
8.4.3 ANAGRAFE OVICAPRINA	107
8.4.3.1 Regolamento CE 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina	107
8.4.3.2 Anagrafe ovicaprina - Istruzioni per l'uso. A cura della Regione Toscana	109
8.4.4 ANAGRAFE AVICOLA	112
8.5 Normativa zoonosanitaria	112
8.5.1 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus	112
8.6 Macellazione aziendale avicunicola e ovina	115
8.6.1 DGR n. 745 del 31 agosto 2009 "Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni"	115
8.6.2 DGR n. 746 del 31 agosto 2009 "Linee Guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'art. 10, punto 2, lett. a) del DPGR n. 40/R del 1° agosto 2006"	116
8.7 Normativa in materia di inquinamento idrico	117
8.7.1 DPGR n. 46 dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"	117
9. Allegato 2 - Procedure di rintracciabilità degli animali	119
9.1 Procedura di rintracciabilità dei bovini/bufalini	119
9.2 Procedura di rintracciabilità degli ovini/caprini	119
9.3 Procedura di rintracciabilità dei suini	120
9.4 Procedura di rintracciabilità degli avicoli	120
10. Allegato 3 - Procedure di rintracciabilità dei mangimi	123
10.1 Procedura di rintracciabilità dei mangimi prodotti in azienda	123
10.2 Procedura di rintracciabilità dei mangimi acquistati	123
11. Allegato 4 - Effluenti di allevamento	125

1. Premessa

1.1 Obiettivi delle *Linee guida*

L'obiettivo prioritario di questo lavoro è quello di fornire un supporto operativo agli operatori del settore zootecnico che, in qualità di allevatori di animali da carne, saranno interessati all'applicazione dell'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04 e del Regolamento CE 853/04 relativamente a:

- requisiti relativi allo stato sanitario degli animali allevati;
- requisiti igienici delle aziende di produzione (requisiti dei locali e delle attrezzature);
- igiene dell'allevamento;
- trasporto degli animali vivi al macello.

Una delle più importanti novità introdotte con il Regolamento CE 852/04 è, di fatto, il coinvolgimento in prima persona anche del produttore zootecnico nell'ambito della sicurezza alimentare, quale primo anello della catena alimentare.

Le aziende zootecniche sono pertanto chiamate a rispondere nei confronti del consumatore in termini di consapevolezza e *responsabile* gestione dell'elemento *sicurezza* dell'alimento.

Il legislatore comunitario è consapevole che l'applicazione dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (metodo HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile a tutti i livelli. Lo stesso richiede comunque alle aziende agricole che i pericoli alimentari presenti in produzione primaria vengano identificati e adeguatamente controllati per garantire la sicurezza dei consumatori.

Quindi nella "misura possibile" i produttori primari devono assicurare che i prodotti pri-

mari siano protetti dalle contaminazioni che potrebbero avvenire a tale punto della catena alimentare.

Il produttore primario, anche se al momento è dispensato dall'applicare il metodo HACCP e dal documentare un sistema di autocontrollo (*Manuale di autocontrollo*), è comunque tenuto a conoscere le caratteristiche del prodotto e del processo produttivo, a individuare i pericoli che potrebbero determinare la realizzazione di un prodotto non idoneo al consumo e, di conseguenza, individuare le misure preventive o di controllo atte a ridurre o eliminare le contaminazioni.

Egli deve tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tali registrazioni dovranno essere messe a disposizione delle autorità competenti quando richiesto.

Queste *Linee guida* quindi potranno essere un elemento di riferimento per chi, a vario titolo, nel settore zootecnico toscano, dovrà confrontarsi con le prescrizioni del Regolamento CE 852/04 e del Regolamento CE 853/04 e, fatte salve le normative specifiche, potranno essere assunte come complesso di prassi operative finalizzate a garantire il controllo dei pericoli igienico-sanitari delle proprie produzioni primarie.

Nell'impostazione di queste *Linee guida*, rivolgendoci a varie figure professionali e realtà produttive, si è ritenuto opportuno fare riferimento a una tipologia aziendale *standard*. La schematizzazione introdotta non esclude che, in fase applicativa, le aziende presentino situa-

zioni strutturali e di processo particolari, tali da dover essere prese in considerazione nell'applicazione delle prassi adottate in azienda per assicurare la sicurezza dei prodotti.

Il documento vuole rappresentare uno strumento operativo sia per le aziende zootecniche toscane, sia per coloro che saranno chiamati a fornire consulenze alle aziende stesse o a controllare l'applicazione dei Regolamenti comunitari sopra citati (tecnici delle organizzazioni professionali agricole, Aziende Sanitarie Locali, liberi professionisti, ecc.).

La metodologia impiegata nella stesura delle *Linee guida* è la seguente:

- studio e descrizione dei prodotti;
- studio e descrizione dei processi produttivi attraverso l'elaborazione di specifici *Diagrammi di flusso*;
- individuazione e valutazione dei pericoli;
- individuazione di prassi atte a controllare i pericoli e gestire le contaminazioni;
- individuazione dei punti critici di controllo (nella trasformazione);
- modalità di registrazione delle attività aziendali.

Le *Linee guida* forniscono anche dei suggerimenti operativi utili all'azienda zootecnica per redigere una procedura atta a gestire sia le attività della rintracciabilità e documentazione correlata, sia quelle del ritiro e richiamo del prodotto non conforme alle prescrizioni di sicurezza alimentare.

Infine, con lo scopo di fornire uno strumento di facile e rapida utilizzazione per la verifica del rispetto degli adempimenti collegati ai Regolamenti CE 852/04 e 853/04 negli allevamenti di animali da carne, la presente *Linea guida* è stata integrata con delle *Liste di controllo*.

1.2 Applicazione

Le *Linee guida* nascono dall'esigenza di individuare criteri omogenei di applicazione delle normative in materia di igiene e sanità e saranno applicate:

- negli allevamenti di animali da carne, ai sensi del Regolamento CE 852/04;
- al trasporto degli animali vivi al macello, ai sensi del Regolamento CE 853/04.

PARTE GENERALE

2. Obblighi degli allevatori

2.1 Obblighi in materia di igiene per gli operatori che effettuano la produzione primaria

Il principio del *Pacchetto igiene* è l'approccio completo e integrato della legislazione in materia di sicurezza alimentare secondo il concetto *dal campo alla tavola* coinvolgendo tutte le fasi, dalla produzione primaria fino alla vendita o somministrazione degli alimenti al consumatore.

Per **produzione primaria** si intendono *tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.*

Sono considerate operazioni associate alla produzione primaria:

- il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
- il trasporto di animali vivi.

I regolamenti che costituiscono il *Pacchetto igiene*, sostanzialmente, non si applicano:

- alla produzione primaria per uso domestico privato;
- alla preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- alla fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscano direttamente il consumatore finale; in tal

senso l'Accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 ha definito "livello locale" il territorio della provincia nella quale è situata l'azienda di produzione primaria e quello delle province contermini.

La principale innovazione del *Pacchetto igiene* consiste nell'estensione alla produzione primaria degli obblighi e delle responsabilità già previsti per gli altri operatori della filiera.

Chi produce prodotti primari, nella misura del possibile, deve assicurare che i prodotti siano protetti da contaminazioni, tenendo conto delle trasformazioni successive a cui saranno soggetti. I pericoli alimentari presenti a livello di produzione primaria dovrebbero pertanto essere identificati e controllati per garantire la sicurezza degli alimenti.

L'operatore è quindi chiamato a rispondere in prima persona sulla sicurezza dei prodotti primari ottenuti, anche quando questi saranno oggetto di successive manipolazioni e trasformazioni.

Di seguito vengono esposti gli obblighi dei produttori primari.

a. Garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti

- Tutti gli alimenti o mangimi immessi sul mercato devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolare la rintracciabilità.
- L'operatore deve partecipare alla rintracciabilità di alimenti, mangimi, ecc. destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

- L'operatore deve disporre di sistemi o procedure in grado di tracciare la fornitura di un alimento, un mangime, ecc. e di individuare le imprese alle quali l'operatore ha fornito i propri prodotti, garantendo la rintracciabilità del prodotto finale *da monte a valle*.

b. Garantire l'igiene dei processi e dei prodotti

Gli operatori del settore alimentare devono garantire l'igiene dei processi e dei prodotti proteggendoli da contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche.

In tal senso il *controllo dei rischi* è indispensabile per:

- evitare le contaminazioni derivate da:
 - aria,
 - suolo,
 - acqua,
 - mangimi,
 - fertilizzanti,
 - medicinali veterinari,
 - prodotti fitosanitari e biocidi,
 - magazzinaggio,
 - gestione ed eliminazione dei rifiuti;
- e garantire:
 - salute e benessere animale,
 - monitoraggio e controllo delle zoonosi.

Per raggiungere tale obiettivo i produttori adottano misure per:

- tenere puliti e, se necessario, disinfettare gli impianti e le aree di stoccaggio di materiali e mangimi;
- curare la pulizia degli animali inviati al macello o in produzione;
- utilizzare acqua potabile o pulita;
- curare la salute del personale addetto a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- evitare le contaminazioni di origine animale e/o parassitaria;
- gestire i rifiuti in modo da evitare contaminazioni;
- prevenire l'introduzione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il controllo durante l'introduzione di nuovi animali in azienda e la corretta gestione nei casi di malattie infettive;
- controllare i risultati di tutte le analisi effettuate come monitoraggio sanitario e di igiene;
- utilizzare correttamente farmaci e additivi;
- predisporre azioni correttive a fronte di non conformità rilevate dal sistema di controllo.

c. Garantire la tenuta delle registrazioni

Una corretta tenuta delle registrazioni risponde appieno al concetto dell'*Io faccio, io scrivo*.

Gli allevatori devono tenere e conservare le registrazioni relative a:

1. natura e origine degli alimenti somministrati agli animali;
2. medicinali veterinari o altre cure somministrate, con le date di somministrazione e relativi periodi di sospensione;
3. insorgenza di malattie che possono compromettere la sicurezza dei prodotti di origine animale;
4. risultati di tutte le analisi di laboratorio effettuate;
5. tutte le segnalazioni di non conformità.

Per la tenuta delle *Registrazioni* gli allevatori possono essere assistiti da veterinari, agronomi e tecnici agricoli.

Le *Registrazioni* della tracciabilità, come definito nell'art. 5, comma 6, dell'Accordo Stato-Regioni (Rep. 2334 del 28 luglio 2005), vanno conservate per un congruo periodo di tempo che indicativamente può essere riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

- 3 mesi per i prodotti freschi;
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il...";
- i 12 mesi dalla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro il...";
- i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione, né altra data.

d. Corretta gestione in caso di non conformità

- Se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui prodotto, trasformato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti.
- Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori in maniera accurata ed efficace del

motivo del ritiro e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Gli operatori collaborano, inoltre, con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti a evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o che hanno fornito.

e. Obblighi per l'operatore che effettua anche la produzione di mangimi

- La produzione dei mangimi comporta anche a livello aziendale la corretta tenuta dei registri ove devono essere riportate le registrazioni delle misure adottate per ridurre gli elementi di pericolo, quelle specifiche relative ad alcuni prodotti (fitosanitari, biocidi, sementi di natura geneticamente modificata) utilizzati in azienda, il dettaglio di ogni mangime in entrata e in uscita, ecc.

3. Valutazione del rischio nell'allevamento di animali da carne

3.1 I pericoli e le fonti di contaminazione

Prendiamo in considerazione in questo paragrafo quelli che possono essere i più comuni pericoli igienico sanitari a cui possono andare incontro gli animali destinati alla macellazione durante la fase di produzione primaria in stalla.

3.1.1 Contaminazioni biologiche visibili

Sono provocate da rischi biologici ossia da agenti viventi visibili a occhio nudo che possono contaminare gli animali:

- parassiti degli animali domestici;
- ectoparassiti (zecche, acari, pulci, pidocchi).

Possono manifestarsi come vere e proprie infestazioni (es. parassiti) o come presenze accidentali.

I contaminanti biologici possono apportare parti del loro corpo che quindi divengono contaminanti fisici (parassiti) dell'animale oppure essere veicolo di rischi microbiologici (batteri, virus, ecc.) attraverso il proprio corpo.

3.1.2 Contaminazioni biologiche non visibili

Sono provocate da rischi microbiologici, ovvero da esseri viventi non visibili a occhio nudo (microrganismi), quali:

- batteri: *Enterobacteriaceae* (Salmonella, *Yersinia*, *Yersinia*, *Campylobacter*, *E. coli* ed *E. coli* O157:H7, *Enterobacter*, *Shigella*), enterotossine da *Staphylococcus aureus*, tossine da *Bacillus spp.* e *Clostridium spp.*, *Streptococcus pyogenes*, *Micrococcus*, *Pseudomonas*, *Moraxella*, *Psychrobacter*, *Corynebacterium*, *Flavobacterium*, *Chromobacterium*, *Brochothrix thermosphacta*, ecc.

- virus;
- muffe;
- lieviti;
- endoparassiti: *Trichinella spp.*, *Toxoplasma gondii*, *Cryptosporidium parvum*, *Cysticercus cellulosae*.

I rischi microbiologici sono strettamente correlati a diversi fattori:

- lo stato sanitario degli animali in vita;
- l'alimentazione degli animali;
- i locali di stabulazione;
- le fasi di lavorazione/produzione dei mangimi e l'uso dell'acqua di abbeverata.

Il controllo periodico e attento dello stato sanitario degli animali e delle norme igieniche di allevamento rappresentano strumenti necessari per ridurre al minimo i rischi microbiologici.

3.1.3 Contaminazioni chimiche

I rischi chimici possono essere molteplici e derivare dall'ambiente, dalle manipolazioni umane, dalle tecniche produttive, e in gran parte dall'alimentazione.

Tra i contaminanti chimici che possono colpire gli animali vi sono:

- residui di presidi sanitari;
- tossine prodotte da muffe (micotossine);
- contaminanti ambientali (diossine e PCB, policlorobifenili) e metalli pesanti provenienti da fonti inquinanti (es. industrie, strade a grande percorrenza);
- sostanze tossiche utilizzate per la lotta agli animali infestanti;
- residui di sostanze chimiche utilizzate per la pulizia e disinfezione ambientale e delle attrezzature;

- molecole chimiche provenienti da materiali in uso presso l'allevamento (es. contenitori per mangimi e acqua);
- residui di farmaci derivanti da trattamenti farmacologici impropri o senza il rispetto del tempo di sospensione.

3.1.4 Contaminazioni fisiche

Tra i contaminanti fisici che possono danneggiare gli animali vi sono:

- frammenti di metalli;
- frammenti di legno;
- frammenti di vetro;
- oggetti personali.

Anche in questo caso le fonti di contaminazione sono molteplici (mangimi, ambiente, uomo, agenti, contenitori e confezioni, attrezzature utilizzate, ecc.) e possono influenzare negativamente gli animali nelle varie le fasi di allevamento.

Ovviamente i danni che possono provocare, dipendono dalle dimensioni della particella fisica e dalla sua natura.

PARTE SPECIALE

4. Allevamento bovini

4.0 Articolazione del capitolo

In questo capitolo sono riportati i *Diagrammi di flusso*, il *Quadro riepilogativo* delle azioni preventive o di controllo e le *Liste di controllo*.

4.1 Diagrammi di flusso

I *Diagrammi di flusso* relativi all'allevamento di animali da carne, sono stati suddivisi per i processi di sanità ambientale, biosicurezza e igiene dell'allevamento.

Il nostro intento è sottolineare come un prodotto genuino, salubre ma, soprattutto, sicuro sia il risultato di una corretta prassi gestionale di tutti i processi, in quanto strettamente interdipendenti l'uno con l'altro.

La carne fresca è di qualità solo se prodotta da animali:

- sani, la cui salute è regolarmente controllata e le patologie correttamente affrontate;
- correttamente e adeguatamente alimentati con alimenti di qualità garantita;
- cui sia garantito il benessere attraverso la salute, l'alimentazione e ricoveri adeguati;
- allevati in aziende che rispettano l'ambiente.

4.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni

Dopo i *Diagrammi di flusso*, in forma di *Quadro riepilogativo*, sono riportate le azioni preventive o di controllo per ottenere un prodotto con idonee garanzie igienico-sanitarie.

Per facilitare il lavoro degli operatori sono riportati anche i documenti di registrazione richiesti dalla normativa o che comunque l'operatore sarebbe opportuno adottasse in azienda per dare evidenza dell'applicazione delle suddette attività e i relativi riferimenti normativi dove applicabili.

Chiave di lettura dei *Quadri riepilogativi*:

- le azioni e le relative registrazioni sono distinte in *obbligatorie*, quando espressamente previste dalle normative, e in *consigliate*, quando non hanno carattere obbligatorio ma sono ritenute raccomandazioni utili al raggiungimento degli obiettivi normativi;
- dove nella colonna *Registrazioni* viene fatto riferimento alle *Liste di controllo* significa che possono essere adottate tali registrazioni per dare evidenza oggettiva che alcuni adempimenti sono rispettati.

4.3 Liste di controllo

I seguenti documenti sono stati elaborati con lo scopo di fornire agli allevatori di animali da carne uno strumento, semplice e di rapida utilizzazione, per verificare che gli adempimenti del Regolamento CE 852/04, Allegato I, Parte A, siano correttamente attuati e al contempo fornire uno strumento per il controllo presso le aziende zootecniche.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 1 - *Lista di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria* è consigliata per verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione obbligatoria e non rappresenta di per sé l'adempimento di tali obblighi.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04* può rappresentare una delle modalità utilizzate dall'azienda di produzione primaria, per adempiere all'obbligo di tenuta delle registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli, come richiesto nell'Allegato I, Parte A, punto 7, del Regolamento CE 852/04. Le altre registrazioni obbligatorie, di cui all'Allegato I, Parte A, punto 8, rispondono agli altri adempimenti normativi (registri di stalla, sistema di tracciabilità, ecc.).

Le *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti di cui all'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04* quando utilizzate, è opportuno che vengano compilate periodicamente a cura del produt-

tore o del tecnico che fornisce assistenza all'azienda, accuratamente archiviate e messe a disposizione delle Autorità di controllo.

La frequenza consigliata di compilazione delle *Liste di controllo* è semestrale, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.

Tali documenti potranno essere pertanto considerati alla stregua delle altre registrazioni aziendali, che forniscono le evidenze oggettive dell'applicazione del Regolamento CE 852/04 e delle altre normative specifiche.

Non deve essere escluso che l'azienda, se lo ritiene opportuno, per le proprie dimensioni aziendali, per le specificità di prodotto/processo, per le necessità di applicazione delle misure adottate al fine di controllare i pericoli di contaminazione, possa predisporre e applicare registrazioni più specifiche e puntuali.





Diagramma di flusso della salute e benessere animale nell'allevamento dei bovini

**Diagramma di flusso delle fasi dell'allevamento dei bovini**




Diagramma di flusso dell'igiene dell'allevamento dei bovini

Quadro riepilogativo - Bovini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. h)</p>	<p>Acquistare solo capi scortati da certificati sanitari e correttamente identificati e dotati di passaporto</p>	<p>Recinzioni e confini sicuri</p> <p>Aree di isolamento per gli animali in entrata e box perimetrali per ricoverare gli animali in uscita → si evita l'ingresso di camion</p> <p>Evitare l'accesso incontrollato di persone nell'azienda</p> <p>Evitare l'accesso di animali estranei nell'azienda</p> <p>Controllare gli animali presenti in azienda (es. cani)</p> <p>Evitare accumuli di sporcizia e materiali inutili nei pressi dei locali → riduzione rischio nidificazione topi</p> <p>Procedura di controllo degli animali (nuova introduzione in allevamento e in seguito a fasi che possono esporre l'animale a pericoli biologici, es. al ritorno da pascoli estivi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • trattamenti anti-elmintici; • vaccinazioni; • esami di laboratorio <p>Quarantena degli animali introdotti</p>	<p>Passaporto</p> <p>Modello 4 con attestazione sanitaria</p> <p>Registro aziendale di carico e scarico</p>
	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3.2, Par. 4, lett. i)</p>	<p>Utilizzare un adeguato sistema di identificazione del bestiame affetto da malattie</p>	<p>Effettuare un controllo regolare di tutti i capi, allo scopo di evidenziare eventuali sintomi clinici di malattia</p> <p>Assicurare appropriate cure e assistenza dei capi malati</p>	<p>Documentazione relativa all'insorgenza di malattie</p> <p>Modello 2/33</p> <p>Ordinanze sindacali</p>

<i>segue</i> Quadro riepilogativo - Bovini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p><i>segue</i> 1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. j)</p>	<p>Utilizzare i soli medicinali registrati e prescritti per il trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>Utilizzare i farmaci rispettando i tempi di sospensione</p> <p>Conservare i farmaci in maniera sicura e responsabile</p> <p>Conservare tutte le registrazioni per un periodo di 5 anni</p>		<p>Registro dei trattamenti</p> <p>Registro di carico e scarico dei farmaci</p> <p>Modello di prescrizione medico-veterinaria</p> <p>Documento commerciale di acquisto medicinali</p>
	<p>D.Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006, "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"</p>	<p>Indicazione dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni nelle certificazioni sanitarie di scorta degli animali destinati alla macellazione</p> <p>In caso di vendita di animali da vita, divieto di movimentazione degli stessi durante il tempo di sospensione del farmaco;</p> <p>con deroga, in caso di necessità, previa comunicazione alla ASL di destinazione degli animali</p>		<p>Certificato sanitario</p>
<p>2. Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. i)</p>	<p>Segnalare gli aborti al Servizio veterinario</p> <p>Segnalare al Servizio veterinario le morti</p>	<p>Prelievo di campioni per analisi di laboratorio</p>	<p>Referti analitici degli esami di laboratorio (solo se effettuati)</p>

segue Quadro riepilogativo - Bovini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
3. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC	Disporre di personale numericamente sufficiente, capace e competente Assicurare una adeguata illuminazione fissa o mobile Garantire la disponibilità di alimenti e acqua o altri liquidi sani, adatti alla specie e all'età degli animali, in quantità sufficienti a coprire tutti i fabbisogni e a intervalli adeguati alle loro necessità Per la somministrazione di mangimi e acqua, utilizzare attrezzature concepite, costruite e installate in modo da minimizzare le possibilità di contaminazione dei prodotti e la rivalità tra gli animali		Liste di controllo
4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D.Lgs. 533/92 come modificato da D.Lgs. 331/98 Regolamento CE 1/2005 che disciplina il trasporto degli animali riportando le indicazioni tecniche per la salvaguardia del benessere degli stessi durante il trasporto	I vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente a voltarsi e sdraiarsi senza impedimento: <ul style="list-style-type: none"> • <150 kg: almeno 1,5 m² • 150-220 kg: almeno 1,7 m² • >220 kg: almeno 1,8 m² Se i vitelli sono stabulati singolarmente o alla posta, le pareti devono essere perforate e consentire un contatto diretto visivo e tattile tra gli animali La larghezza del recinto deve essere almeno pari all'altezza del garrrese e la lunghezza maggiore del 10% a quella del vitello Assicurare che il trasporto avvenga secondo la normativa vigente	Progettare e costruire ricoveri che siano liberi da ostacoli e pericoli Prevedere spazi adeguati in funzione della densità degli animali Proteggere gli animali dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle loro conseguenze Assicurare un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria dei ricoveri Assicurarsi che i pavimenti siano anti-scivolo	Liste di controllo

segue Quadro riepilogativo - Bovini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
5. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti e malattie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC	Gli animali malati o feriti devono ricevere cure appropriate; se necessario essere isolati in locali forniti di lettieri asciutte e confortevoli e, se non reagiscono, deve essere consultato un veterinario È vietato il taglio della coda, se non a fini terapeutici L'abbozzo corneale può essere cauterizzato solo al di sotto delle tre settimane di vita La castrazione è consentita solo prima del raggiungimento della maturità sessuale e riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali	Proteggere gli animali da pericoli di zoppie, curando tale aspetto anche con l'alimentazione Seguire appropriate procedure di parto e svezzamento Disporre di adeguati sistemi per segnalare l'imminenza dei parti	Liste di controllo
6. Assicurare che gli animali siano liberi da paure	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC	Gli addetti devono avere adeguate capacità e competenze ed essere formati professionalmente	Provvedere che gli operatori siano esperti e adeguatamente addestrati a gestire gli animali nel rispetto delle norme sul benessere	Liste di controllo
7. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti D.Lgs. 533/92 e D.Lgs. 331/98 e successive modifiche e integrazioni Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC	Gli animali con più di otto settimane non devono essere rinchiusi in recinti individuali L'isolamento dei vitelli con più di otto settimane è ammesso solo per motivi di salute, diagnostici o terapeutici certificati da un veterinario	Attuare tecniche di allevamento che non compromettano l'attività sociale degli animali	Liste di controllo

segue Quadro riepilogativo - Bovini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
8. Riproduzione	Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm. D.M. 403/2000	Uso di riproduttori iscritti all'Albo genealogico	Scelta oculata del tipo genetico dei riproduttori e dell'età delle manze alla prima fecondazione Assicurare un livello nutritivo adeguato in gravidanza Garantire un livello igienico-sanitario elevato dei ricoveri (frequente cambio della lettiera, disinfezione dell'ambiente) Prevedere in azienda luoghi separati per le fattrici al momento del parto	Presenza CIF - Certificato Intervento Fecondativo
9. Trasporto animali vivi	Regolamento CE 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE 1255/97"	Assicurare che il trasporto sia effettuato da trasportatori autorizzati o registrati e con mezzi idonei Assicurare che durante il trasporto sia presente almeno una persona (guardiano o conducente) in possesso del certificato di idoneità al trasporto Indicare sempre sui documenti di accompagnamento (Modello 4) l'ora di partenza e la durata prevista del viaggio	Prevedere l'accesso diretto degli animali in arrivo presso i locali di isolamento	Archiviazione corretta dei Modelli 4 in arrivo e in partenza

Quadro riepilogativo - Bovini - Alimentazione e abbeveraggio degli animali				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001, Allegato punto 14 Regolamento CE 183/05		Assicurare una sana alimentazione e acqua pulita al bestiame Separare nel magazzino gli alimenti destinati a specie differenti (ruminanti e monogastrici) Controllare periodicamente gli alimenti e l'acqua per la ricerca di sostanze indesiderabili Eliminare gli alimenti alterati	Liste di controllo
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. a) Regolamento CE 183/05		Assicurare che gli impianti di somministrazione di mangimi e di acqua siano costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione Assicurare una regolare e adeguata pulizia e la manutenzione degli impianti Mantenere puliti i contenitori e le aree di stoccaggio con opportune misure anti-parassitarie, contro i roditori e gli infestanti Stoccare separatamente le varie tipologie di mangime	Liste di controllo
3. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Requisiti del Regolamento CE 183/05, Allegato 3 Regolamento CE 1774/02, art. 22, punto 1.c	È vietato usare nei pascoli fertilizzanti contenenti proteine animali	Effettuare l'intero processo produttivo degli alimenti in campo e gestire la parte agronomica secondo una logica di sicurezza del prodotto finito Mandare gli animali al pascolo solo dopo che sono stati rispettati i tempi di sospensione dei prodotti agrochimici utilizzati per le colture	Registro dei trattamenti (o Quaderno di campagna) <i>Eventuale Certificazione del seme (OGM)*</i> Patentino per l'uso dei fitofarmaci Comunicazioni alle AsL per l'uso dei diserbanti

* *Registrazione consigliata, ma non obbligatoria*

<i>segue</i> Quadro riepilogativo - Bovini - Alimentazione e abbeveraggio degli animali				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
4. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3, Par. 8, lett. a) Regolamento CE 183/05		Conservare tutta la documentazione relativa agli alimenti, agli ingredienti e agli additivi acquistati	Registrazione mangimi autoprodotti Conservare la documentazione commerciale Liste di controllo

Quadro riepilogativo - Bovini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Gestione degli effluenti zootecnici con finalità di utilizzazione agronomica	<p>ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA</p> <p>Direttiva Nitrati 91/676/CEE del 12 dicembre 1991</p> <p>D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"</p> <p>DPGR n. 32 del 16 luglio 2006 "Regolamento recante definizioni del Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991"</p> <p>ZONE ORDINARIE</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" art. 13, comma 1, lett. a)</p> <p>DPGR n. 46/R dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (zone ordinarie non vulnerabili da nitrati)</p>	<p>Rispetto del Programma d'azione previsto dal DPGR del 16 luglio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici • dosi di applicazione (max 170 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio di letami e liquami <p>Rispetto delle norme previste dal DPGR Regolamento n. 46/R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 340 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio di letami e liquami 	<p>D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 4 maggio 1999)</p>	<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (P_{UA}) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p> <p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (P_{UA}) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>

segue Quadro riepilogativo - Bovini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
2. Gestire i sottoprodotti di origine animale in modo da evitare le contaminazioni	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. g) Regolamento CE 1774/02	Assicurare che i sottoprodotti siano raccolti, stoccati e smaltiti in modo tale da minimizzare il rischio di danni ambientali Smaltimento carcasce animali morti in azienda		Documenti smaltimento sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e carcasse
3. Stoccaggio e scarichi non assimilabili ai domestici	D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Delibera Regionale in applicazione della Condizionalità. Atto n. 2 "Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose", artt. 4 e 5	Stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, ai fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo Solo per le aziende che non hanno scarichi assimilabili a quelli domestici: • obblighi e divieti validi per tali aziende; • autorizzazione per lo scarico industriale, rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione		

**Liste di controllo per la verifica dei requisiti previsti
nella Linea guida produzione primaria carne - Allevamenti bovini**

INQUADRAMENTO AZIENDALE	
A. DITTA	
Ragione sociale	
Sede operativa	
Sede legale	
Codice allevamento	

B. DATI AZIENDALI		SI	NO
Azienda di produzione	Registrata ai sensi del Regolamento CE 852/04		
Razza/e allevata/e			
Tipologia	Linea vacca vitello		
	Ingrasso vitelloni		
Consistenza	Fattrici n.		
	Capi allevati/anno n.		
Tipo di stabulazione	Alla posta		
	Libera		
	Semi-brado		
	Brado		
	Box con lettiera		
	Grigliato		
Tipo di inseminazione	Artificiale		
	Naturale		
Pascolo	Superficie utilizzata per il pascolo ha		

C. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		SI	NO
Acquedotto pubblico			
Acquedotto privato	Pozzo		
	Sorgente		
	Altro:		
Presenza di deposito			
Viene eseguito un controllo annuale della qualità delle acque			

Sezione 1
Liste di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria
Allegato I, Parte A, punto 8, Reg. CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i mangimi medicati e i medicinali veterinari</p>	I capi presenti in azienda sono correttamente identificati e registrati? (Marche auricolari, Passaporto, Registro di stalla)				
	I certificati sanitari di accompagnamento dei capi introdotti e in uscita (Modello 4) sono presenti e correttamente archiviati?				
	Per il Modello 4 degli animali in uscita destinati al macello, sono segnalati i trattamenti con medicinali effettuati negli ultimi 90 giorni?				
	È funzionale il sistema di identificazione dei capi adottato in azienda?				
	Il Registro dei trattamenti è correttamente compilato?				
	In caso di autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci è correttamente tenuto il Registro di carico e scarico dei farmaci?				
	Le ricette medico veterinarie e la documentazione di acquisto sono archiviate per 5 anni?				
	I medicinali di scorta sono correttamente conservati?				
2. Riproduzione	In caso di fecondazione artificiale sono presenti i certificati Cif per ciascun riproduttore?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I referti analitici dell'acqua, se necessari, sono archiviati correttamente?				
	Le analisi, se necessarie, sono state effettuate secondo la frequenza prevista?				
2. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Il Registro dei trattamenti (o Quaderno di campagna) è correttamente compilato e tenuto aggiornato?				
	In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi il personale addetto a tale operazione, è in possesso del Patentino per l'uso dei fitofarmaci?				
	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei fitofarmaci?				
3. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei mangimi?				
	È correttamente tenuta la registrazione dei mangimi autoprodotti?				

C. AMBIENTE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Immagazzinare e gestire i sottoprodotti e le sostanze pericolose in modo da evitare le contaminazioni	Sono correttamente conservati i <i>Documenti di smaltimento dei sottoprodotti di O.A. e delle carcasse?</i>				
2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili	I materiali palabili e non palabili sono correttamente stoccati così come previsto dal DPGR 32/06 "Regolamento recante definizione del Programma obbligatorio per le zone vulnerabili..." e per le zone non vulnerabili (ordinarie) in conformità al DPGR 46/08 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"?				
3. Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti e relative tecniche di distribuzione	L'apporto di azoto organico è inferiore a 170 kg/ha/anno così come previsto dal DPGR 32/06 per le zone vulnerabili e inferiore a 340 kg/ha/anno e per le zone non vulnerabili (ordinarie) così come previsto dal DPGR 46/08? Sono rispettate le tecniche di distribuzione dell'azoto organico e di sintesi (ove richiesto)?				
4. Stoccaggio	Sono correttamente conservati i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e batterie esauste, i prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo?				
5. Autorizzazione allo scarico	Presenza di autorizzazione per lo scarico industriale (solo per le aziende che hanno scarichi non assimilabili a quelli domestici) rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione				

D. TRASPORTI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Movimentare gli animali nel rispetto del benessere e delle loro caratteristiche etologiche, evitando in ogni momento inutili sofferenze	I Modelli 4 archiviati, relativi a tutti gli spostamenti in entrata e in uscita sono compilati correttamente e completamente?				
2. Assicurare che il trasporto degli animali sia effettuato da personale adeguatamente formato ad affrontare le eventuali emergenze	All'atto del carico degli animali viene verificata la certificazione di idoneità del conducente/guardiano degli animali?				
3. Assicurare la rintracciabilità degli animali senza interruzioni	Il Modello 4 viene compilato in tutti i campi previsti?				

Sezione 2

Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, Regolamento CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	L'alimento è sufficiente e fruibile?				
	L'acqua a disposizione degli animali è sufficiente e fruibile?				
2. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Le corsie e i percorsi ripetitivi giornalieri degli animali sono privi di ostacoli?				
	Le eventuali tettoie e ripari per la protezione da pioggia/sole sono adeguate?				
	Il ricambio di aria è sufficiente (assenza di odore ammoniacale)?				
3. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti, malattie e paure	Sono presenti animali con evidenti segni di ferite e zoppie?				
	Se vi sono animali con segni di ferite e zoppie, con quale percentuale?	0-10% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> >20% <input type="checkbox"/>			
4. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Dall'ultima verifica vi sono stati fenomeni di mortalità/aborti "dovuti esclusivamente a traumi"?				
	Se "Sì" quanti?	Decessi n. Aborti n.			
	I vitelli con età comprese tra 8 settimane e 6 mesi sono liberi e in gruppo in box multipli (a meno che non debbano essere sottoposti a trattamenti farmacologici)?				
5. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali	È presente un box o aree di separazione per gli animali infetti o feriti?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I contenitori e depositi di acqua sono puliti (assenza di alghe e sedimenti)?				
	I contenitori per alimenti sono puliti (assenza di corpi estranei e sporcizia)?				
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Sono presenti evidenti tracce di infestanti (escrementi, rosicchiature, evidenze fisiche, ecc.)?				
	I mangimi medicati, se presenti, sono conservati e utilizzati in maniera adeguata?				
	Le mangiatoie sono periodicamente pulite?				

DATA

FIRMA

5. Allevamento suini

5.0 Articolazione del capitolo

In questo capitolo sono riportati i *Diagrammi di flusso*, il *Quadro riepilogativo* delle azioni preventive o di controllo e le *Liste di controllo*.

5.1 Diagrammi di flusso

I *Diagrammi di flusso* relativi all'allevamento di animali da carne, sono stati suddivisi per i processi di sanità ambientale, biosicurezza e igiene dell'allevamento.

Il nostro intento è sottolineare come un prodotto genuino, salubre ma, soprattutto, sicuro sia il risultato di una corretta prassi gestionale di tutti i processi, in quanto strettamente interdipendenti l'uno con l'altro.

La carne fresca è di qualità solo se prodotta da animali:

- sani, la cui salute è regolarmente controllata e le patologie correttamente affrontate;
- correttamente e adeguatamente alimentati con alimenti di qualità garantita;
- cui sia garantito il benessere attraverso la salute, l'alimentazione e ricoveri adeguati;
- allevati in aziende che rispettano l'ambiente.

5.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni

Dopo i *Diagrammi di flusso*, in forma di *Quadro riepilogativo*, sono riportate le azioni preventive o di controllo per ottenere un prodotto con idonee garanzie igienico-sanitarie.

Per facilitare il lavoro degli operatori sono riportati anche i documenti di registrazione richiesti dalla normativa o che comunque l'operatore sarebbe opportuno adottasse in azienda per dare evidenza dell'applicazione delle suddette attività e i relativi riferimenti normativi dove applicabili.

Chiave di lettura dei *Quadri riepilogativi*:

- le azioni e le relative registrazioni sono distinte in *obbligatorie*, quando espressamente previste dalle normative, e in *consigliate*, quando non hanno carattere obbligatorio ma sono ritenute raccomandazioni utili al raggiungimento degli obiettivi normativi;
- dove nella colonna *Registrazioni* viene fatto riferimento alle *Liste di controllo* significa che possono essere adottate tali registrazioni per dare evidenza oggettiva che alcuni adempimenti sono rispettati.

5.3 Liste di controllo

I seguenti documenti sono stati elaborati con lo scopo di fornire agli allevatori di animali da carne uno strumento, semplice e di rapida utilizzazione, per verificare che gli adempimenti del Regolamento CE 852/04, Allegato I, Parte A, siano correttamente attuati e al contempo fornire uno strumento per il controllo presso le aziende zootecniche.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 1 - *Lista di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria* è consigliata per verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione obbligatoria e non rappresenta di per sé l'adempimento di tali obblighi.

La compilazione delle *Liste di controllo* Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04* può rappresentare una delle modalità utilizzate dall'azienda di produzione primaria, per adempiere all'obbligo di tenuta delle registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli, come richiesto nell'Allegato I, Parte A, punto 7, del Regolamento CE 852/04. Le altre registrazioni obbligatorie, di cui all'Allegato I, Parte A, punto 8, rispondono agli altri adempimenti normativi (registri di stalla, sistema di tracciabilità, ecc.).

Le *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti di cui all'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04* quando utilizzate, è opportuno che vengano compilate periodicamente a cura del produt-

tore o del tecnico che fornisce assistenza all'azienda, accuratamente archiviate e messe a disposizione delle Autorità di Controllo.

La frequenza consigliata di compilazione delle *Liste di controllo* è semestrale, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.

Tali documenti potranno essere pertanto considerati alla stregua delle altre registrazioni aziendali, che forniscono le evidenze oggettive dell'applicazione del Regolamento CE 852/04 e delle altre normative specifiche.

Non deve essere escluso che l'azienda, se lo ritiene opportuno, per le proprie dimensioni aziendali, per le specificità di prodotto/processo, per le necessità di applicazione delle misure adottate al fine di controllare i pericoli di contaminazione, possa predisporre e applicare registrazioni più specifiche e puntuali.




Diagramma di flusso della salute e benessere animale nell'allevamento dei suini




Diagramma di flusso delle fasi dell'allevamento dei suini




Diagramma di flusso dell'igiene dell'allevamento dei suini

Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari e i mangimi medicati</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. h)</p>	<p>Acquistare solo capi scortati da certificati sanitari e correttamente identificati</p>	<p>Recinzioni e confini sicuri</p> <p>Area di isolamento per gli animali in entrata</p> <p>Evitare l'accesso incontrollato di persone nell'azienda</p> <p>Evitare l'accesso di animali estranei nell'azienda</p> <p>Controllare gli animali presenti in azienda (es. cani)</p> <p>Evitare accumuli di sporcizia e materiali inutili nei pressi dei locali → riduzione rischio nidificazione topi</p> <p>Procedura di controllo degli animali (nuova introduzione in allevamento e in seguito a fasi che possono esporre l'animale a pericoli biologici)</p> <p>Quarantena degli animali introdotti</p>	<p>Modello 4 con attestazione sanitaria</p> <p>Registro aziendale di carico e scarico</p>
	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3.2, Par. 4, lett. i)</p>	<p>Utilizzare un adeguato sistema di identificazione del bestiame affetto da malattie</p>	<p>Effettuare un controllo regolare di tutti i capi, allo scopo di evidenziare eventuali sintomi clinici di malattia</p> <p>Assicurare appropriate cure e assistenza dei capi malati</p>	<p>Eventuali ordinanze sindacali</p>
	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. j)</p> <p>D.Lgs. n. 90 del 3 marzo 1993</p> <p>D.M. 16 novembre 1993</p>	<p>Utilizzare i soli medicinali registrati e/o mangimi medicati prescritti per il trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>Utilizzare i farmaci rispettando i tempi di sospensione</p> <p>Conservare i farmaci in maniera sicura e responsabile</p> <p>Conservare tutte le registrazioni per un periodo di 5 anni</p>		<p>Registro dei trattamenti</p> <p>Registro di carico e scarico dei farmaci</p> <p>Modello di prescrizione medico-veterinaria</p> <p>Documento commerciale di acquisto medicinali</p>

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari e i mangimi medicati</p>	<p>D.Lgs. 158/2006 "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"</p>	<p>Indicazione dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni nelle certificazioni sanitarie di scorta degli animali destinati alla macellazione</p> <p>In caso di vendita di animali da vita, divieto di movimentazione degli stessi durante il tempo di sospensione del farmaco; con deroga in caso di necessità previa comunicazione alla ASL di destinazione degli animali</p>		<p>Certificato sanitario</p>
<p>2. Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. i)</p>	<p>Segnalare gli aborti al Servizio veterinario</p> <p>Segnalare al Servizio veterinario le morti</p>	<p>Prelievo di campioni per analisi di laboratorio</p>	<p>Referti analitici degli esami di laboratorio (solo se effettuati)</p>
<p>3. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione</p>	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Direttiva 91/630/CE attuata dal D.Lgs. 534/1992 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE attuate dal D.Lgs. 53/2004 recanti modifiche della Direttiva 91/630/CE</p>	<p>A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente</p> <p>Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non <i>ad libitum</i> o mediante un sistema di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo</p> <p>Tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico</p>	<p>Garantire agli animali una razione giornaliera adatta alla loro età che possa coprire tutti i fabbisogni nutrizionali</p> <p>Somministrare acqua pulita e di buona qualità</p>	<p>Liste di controllo</p>

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>segue 3. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione</p>	<p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC</p> <p>Regolamento CE 79/05 che attua il Regolamento CE 1774/02 relativamente all'uso del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di Categoria 3 nello stesso Regolamento</p>	<p>I prodotti e il siero ottenuto da prodotti a base di latte possono essere utilizzati purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provengano da uno stabilimento riconosciuto che garantisca la tracciabilità di tali prodotti; • siano mandati a un numero limitato di aziende riconosciute; • gli animali presenti nelle aziende di allevamento autorizzate possano essere trasferiti direttamente a un impianto di macellazione situato nello stesso stato membro o a un'altra azienda situata nello stesso stato membro per il quale lo stato membro garantisce che gli animali potenzialmente esposti al rischio di contrarre l'afte epizootica possono lasciare l'azienda solo per essere trasferiti direttamente a un impianto di macellazione o, qualora gli animali siano stati trasferiti in un'azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui sopra, dopo una pausa di 21 giorni dall'arrivo degli animali 	<p>Progettare e costruire ricoveri che siano liberi da ostacoli e pericoli</p> <p>Prevedere spazi adeguati in funzione della densità degli animali</p> <p>Proteggere gli animali dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle loro conseguenze</p> <p>Assicurare un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria dei ricoveri</p>	<p>Liste di controllo</p>
<p>4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi</p>	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Direttiva 91/630/CE attuata dal D.Lgs. 534/1992 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p>	<p>Per le aziende esistenti la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,15 m² per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; • 0,20 m² per peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; • 0,30 m² per peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; • 0,40 m² per peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; • 0,55 m² per peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; • 0,65 m² per peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; • 1,00 m² per peso vivo superiore a 110 kg 	<p>Progettare e costruire ricoveri che siano liberi da ostacoli e pericoli</p> <p>Prevedere spazi adeguati in funzione della densità degli animali</p> <p>Proteggere gli animali dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle loro conseguenze</p> <p>Assicurare un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria dei ricoveri</p>	<p>Liste di controllo</p>

<i>segue</i> Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento			
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate
<p><i>segue</i> 4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi</p>	<p>Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE attuate dal D.Lgs. 53/04 recanti modifiche della Direttiva 91/630/CE</p> <p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC</p> <p>Regolamento CE 1/05 che disciplina il trasporto degli animali riportando le indicazioni tecniche per la salvaguardia del benessere degli stessi durante il trasporto</p>	<p>I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere accesso a una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; • riposare e alzarsi con movimenti normali; • vedere altri suini (scrofe e scrofette possono essere isolate una settimana prima del parto) <p>È vietato tenere scrofe e scrofette all'attacco</p> <p>VERRI</p> <p>Devono disporre di una superficie libera di almeno 6 m² che permetta all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini; per l'accoppiamento la superficie libera deve essere di almeno 10 m²</p> <p>SCROFE E SCROFETTE</p> <p>Devono disporre di una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Devono essere presenti delle strutture (sbarre) destinate a proteggere i lattinzoli</p> <p>LATTONZOLI</p> <p>Lo svezzamento non deve avvenire prima dei 28 giorni di età (possono essere svezzati 7 giorni prima solo se inviati in impianti specializzati)</p> <p>Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</p>	<p>Registrazioni</p>

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>segue 4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi</p>		<p>Nelle stalle da parto devono disporre di uno spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà</p> <p>Per le nuove aziende in riferimento al D.Lgs. 53/2004 e dal 1 gennaio 2013 per tutte le altre, le superfici libere totali per ciascuna scrofa dopo la fecondazione o scrofa (se allevate in gruppo) devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m², di cui almeno 0,95 m² e 1,3 m², rispettivamente, deve essere costituito da pavimento pieno continuo</p> <p>Scrofette e scrofe devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto</p> <p>Se si utilizzano pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: <ul style="list-style-type: none"> - 11 mm per i lattinzoli; - 14 mm per i suinetti; - 18 mm per i suini all'ingrasso; - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe • l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: <ul style="list-style-type: none"> - 50 mm per i lattinzoli e i suinetti; - 80 mm per i suini all'ingrasso, <p>le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe</p> <p>Assicurare che il trasporto avvenga secondo la normativa vigente</p>		
<p>5. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti e malattie</p>	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p>	<p>I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni e proiettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze. Se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile</p>	<p>Proteggere gli animali da pericoli di zoppie, curando tale aspetto anche con l'alimentazione</p> <p>Seguire appropriate procedure di parto e svezzamento</p>	<p>Liste di controllo</p>

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>segue 5. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti e malattie</p>	<p>Direttiva 91/630/CE attuata dal D.Lgs. 534/92 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE attuate dal D.Lgs. 53/04 recanti modifiche della Direttiva 91/630/CE</p> <p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC</p>	<p>I suini allevati in gruppo che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale</p> <p>Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, a eccezione di:</p> <p>a) riduzione uniforme degli incisivi dei lattinzoli mediante levigatura, entro i primi sette giorni di vita, o riduzione delle zanne dei verri per motivi di sicurezza;</p> <p>b) mozzamento di una parte della coda; (a e b non devono costituire operazioni di routine ma solo in caso di comprovata presenza di lesioni e ferite in altri suini e comunque dopo avere modificato eventuali condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati)</p> <p>c) castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;</p> <p>d) apposizione di un anello al naso solo in animali detenuti in allevamenti all'aperto.</p> <p>Tutte queste operazioni devono essere praticate da un veterinario o da altra persona qualificata ed esperta. Dopo il 7° giorno di età devono essere effettuate solo da parte di un veterinario sotto anestesia e somministrazione di analgesici</p> <p>I suini devono essere tenuti alla luce per un periodo minimo di 8 ore al giorno</p>	<p>Se necessario, sottoporre a trattamento contro i parassiti interni o esterni le scrofe gravide e le scrofette</p>	

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
6. Assicurare che gli animali siano liberi da paure	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Direttiva 91/630/CE attuata dal D.Lgs. 534/92 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE attuate dal D.Lgs. 53/04 recanti modifiche della Direttiva 91/630/CE</p> <p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma P.A.C</p>	<p>Evitare rumori continui di intensità pari o superiori a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi</p> <p>Provvedere che gli operatori siano esperti e adeguatamente addestrati a gestire gli animali nel rispetto delle norme sul benessere</p>		Liste di controllo
7. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Direttiva 91/630/CE attuata dal D.Lgs. 534/1992 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE attuate dal D.Lgs. 53/04 recanti modifiche della Direttiva 91/630/CE</p> <p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma P.A.C</p>	<p>I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, torba,...) salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere</p>	<p>Attuare tecniche di allevamento che non compromettano l'attività sociale degli animali</p> <p>Creare quanto prima gruppi di animali il più possibile omogenei per classe di età e peso</p> <p>Al momento della formazione del gruppo, prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale</p>	Liste di controllo

segue Quadro riepilogativo - Suini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
8. Riproduzione	Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm. D.M. 403/2000	Uso di riproduttori iscritti al Libro genealogico		Presenza CIF - Certificato Intervento Fecondativo
9. Trasporto animali vivi	Regolamento CE 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE 1255/97"	Assicurare che il trasporto sia effettuato da trasportatori autorizzati o registrati e con mezzi idonei Assicurare che durante il trasporto sia presente almeno una persona (guardiano o conducente) in possesso del certificato di idoneità al trasporto Indicare sempre sui documenti di accompagnamento (Modelli 4) l'ora di partenza e la durata prevista del viaggio	Prevedere l'accesso diretto degli animali in arrivo presso i locali di isolamento	Archiviazione corretta dei Modelli 4 in arrivo e in partenza

Quadro riepilogativo - Suini - Alimentazione e abbeveraggio degli animali				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001, Allegato punto 14 Regolamento CE 183/05		Assicurare una sana alimentazione e acqua pulita al bestiame Separare nel magazzino gli alimenti destinati a specie differenti (ruminanti e monogastrici) Controllare periodicamente gli alimenti e l'acqua per la ricerca di sostanze indesiderabili Eliminare gli alimenti alterati	Liste di controllo
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. a) Regolamento CE 183/05		Assicurare che gli impianti di somministrazione di mangimi e di acqua siano costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione Assicurare una regolare e adeguata pulizia e la manutenzione degli impianti Mantenere puliti i contenitori e le aree di stoccaggio con opportune misure anti-parassitarie, contro i roditori e gli infestanti Stoccare separatamente le varie tipologie di mangime	Liste di controllo
3. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Requisiti del Regolamento CE 183/05, Allegato 3 Regolamento CE 1774/02, art. 22, punto 1.c		Effettuare l'intero processo produttivo degli alimenti in campo e gestire la parte agronomica secondo una logica di sicurezza del prodotto finito	Registro dei trattamenti (o Quaderno di campagna) <i>Eventuale Certificazione del seme (OGM)*</i>
4. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3, Par. 8, lett. a) Regolamento CE 178/02, art. 18		Conservare tutta la documentazione relativa agli alimenti, agli ingredienti e agli additivi acquistati	Registrazione mangimi autoprodotti Conservare la documentazione commerciale Liste di controllo

* Registrazione consigliata, ma non obbligatoria

Quadro riepilogativo - Suini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Gestione degli effluenti zootecnici con finalità di utilizzazione agronomica	<p>ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA</p> <p>Direttiva Nitrati 91/676/CEE del 12 dicembre 1991</p> <p>D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"</p> <p>DPGR n. 32 del 16 luglio 2006 "Regolamento recante definizioni del Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991"</p> <p>ZONE ORDINARIE</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" art. 13, comma 1, lett. a)</p> <p>DPGR n. 46/R dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (zone ordinarie non vulnerabili da nitrati)</p>	<p>Rispetto del Programma d'azione previsto dal DPGR del 16 luglio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 170 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 		<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>
		<p>Rispetto delle norme previste dal DPGR Regolamento n. 46/R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 340 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 	<p>D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 4 maggio 1999)</p>	<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>

segue Quadro riepilogativo - Suini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
2. Gestire i sottoprodotti di origine animale in modo da evitare le contaminazioni	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. g) Regolamento CE 1774/02	Assicurare che i sottoprodotti siano raccolti, stoccati e smaltiti in modo tale da minimizzare il rischio di danni ambientali Smaltimento carcasce animali morti in azienda		Documenti smaltimento sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e carcasce
3. Stoccaggio e scarichi non assimilabili ai domestici	D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Delibera Regionale in applicazione della Condizionalità. Atto n. 2 "Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose", artt. 4 e 5	Stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo Solo per le aziende che non hanno scarichi assimilabili a quelli domestici: • obblighi e divieti validi per tali aziende; • autorizzazione per lo scarico industriale, rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione		

**Liste di controllo per la verifica dei requisiti previsti
nella Linea guida produzione primaria carne - Allevamenti suini**

INQUADRAMENTO AZIENDALE	
A. DITTA	
Ragione sociale	
Sede operativa	
Sede legale	
Codice allevamento	

B. DATI AZIENDALI		SI	NO
Azienda di produzione	Registrata ai sensi del Regolamento CE 852/04		
Razza/e allevata/e			
Indirizzo produttivo	Ingrasso		
	Riproduzione a ciclo chiuso		
	Riproduzione a ciclo aperto		
Consistenza	Scrofe e scrofette n.		
	Verri n.		
	Suinetti e suini all'ingrasso n.		
Tipo di stabulazione	Pavimento continuo		
	Grigliato parziale		
	Grigliato totale		
	Semibrado		
	Brado		
Tipo di inseminazione	Artificiale		
	Naturale		

C. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		SI	NO
Acquedotto pubblico			
Acquedotto privato	Pozzo		
	Sorgente		
	Altro:		
Presenza di deposito			
Viene eseguito un controllo annuale della qualità delle acque			

Sezione 1
Liste di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria
Allegato I, Parte A, punto 8, Reg. CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali Utilizzare correttamente i mangimi medicati e i medicinali veterinari	I capi presenti in azienda sono correttamente identificati e registrati? (marche auricolari, tatuaggio)				
	I certificati sanitari di accompagnamento dei capi introdotti e in uscita (Modello 4) sono presenti e correttamente archiviati?				
	Per il Modello 4 degli animali in uscita destinati al macello sono segnalati i trattamenti con medicinali e/o mangimi medicati effettuati negli ultimi 90 giorni?				
	Il <i>Registro dei trattamenti</i> è correttamente compilato?				
	In caso di autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci è correttamente tenuto il <i>Registro di carico e scarico dei farmaci</i> ?				
	I medicinali di scorta sono correttamente conservati?				
	Le ricette medico veterinarie e la documentazione di acquisto sono archiviate e conservate per 5 anni?				
2. Riproduzione	In caso di fecondazione artificiale sono presenti i certificati C1F per ciascun riproduttore?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I referti analitici dell'acqua, se necessari, sono archiviati correttamente?				
	Le analisi, se necessarie, sono state effettuate secondo la frequenza prevista?				
2. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Il <i>Registro dei trattamenti</i> (o <i>Quaderno di campagna</i>) è correttamente compilato e tenuto aggiornato?				
3. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei mangimi?				
	È correttamente tenuta la registrazione dei mangimi autoprodotti?				
	Se viene utilizzato il latticello/siero è correttamente compilato il <i>Registro di carico e scarico</i> ?				

C. AMBIENTE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Immagazzinare e gestire i sottoprodotti e le sostanze pericolose in modo da evitare le contaminazioni	Sono correttamente conservati i <i>Documenti di smaltimento dei sottoprodotti di O.A. e delle carcasse?</i>				
2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili	I materiali palabili e non palabili sono correttamente stoccati così come previsto dal DPGR 32/06 "Regolamento recante definizione del Programma obbligatorio per le zone vulnerabili..." e per le zone non vulnerabili (ordinarie) in conformità al DPGR 46/08 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"?				
3. Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti e relative tecniche di distribuzione	L'apporto di azoto organico è inferiore a 170 kg/ha/anno così come previsto dal DPGR 32/06 per le zone vulnerabili e inferiore a 340 kg/ha/anno e per le zone non vulnerabili (ordinarie) così come previsto dal DPGR 46/08? Sono rispettate le tecniche di distribuzione dell'azoto organico e di sintesi (ove richiesto)?				
4. Stoccaggio	Sono correttamente conservati i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e batterie esauste, i prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo?				
5. Autorizzazione allo scarico	Presenza di autorizzazione per lo scarico industriale (solo per le aziende che hanno scarichi non assimilabili a quelli domestici) rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione				

D. TRASPORTI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Movimentare gli animali nel rispetto del benessere e delle loro caratteristiche etologiche, evitando in ogni momento inutili sofferenze	I Modelli 4 archiviati, relativi a tutti gli spostamenti in entrata e in uscita sono compilati correttamente e completamente?				
2. Assicurare che il trasporto degli animali sia effettuato da personale adeguatamente formato ad affrontare le eventuali emergenze	All'atto del carico degli animali viene verificata la certificazione di idoneità del conducente/guardiano degli animali?				
3. Assicurare la rintracciabilità degli animali senza interruzioni	Il Modello 4 viene compilato in tutti i campi previsti?				

Sezione 2

Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, Regolamento CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	L'alimento è sufficiente e fruibile nello stesso momento da tutti gli animali?				
	L'acqua a disposizione degli animali è sufficiente e fruibile per tutti gli animali?				
2. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Le superfici libere a disposizione di ciascun animale sono conformi alla normativa vigente?				
	È presente una lettiera?				
	Lo svezzamento avviene dopo 28 giorni di vita?				
	I locali di allevamento sono costruiti in modo tale da consentire agli animali di coricarsi insieme contemporaneamente e di vedere gli altri suini?				
	Nelle gabbie per il parto sono presenti strutture che proteggano i lattinzoli?				
	Gli animali sono tenuti alla luce per almeno 8 ore al giorno?				
	Le eventuali tettoie e ripari per la protezione da pioggia/sole sono adeguati?				
	Il ricambio di aria è sufficiente (assenza di odore ammoniacale)?				
3. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti, malattie e paure	I pavimenti sono non sdruciolevoli e privi di asperità?				
	Sono effettuate operazioni di riduzione degli incisivi o di mozzamento della coda?				
	Le operazioni di cui sopra sono effettuate da un veterinario o da una persona qualificata ed esperta?				
	Prima di ricorrere alle operazioni di cui sopra, sono state apportate modifiche delle caratteristiche ambientali e gestionali dell'allevamento?				
	Nei locali di stabulazione ci sono rumori continui o improvvisi?				
	Sono presenti animali con evidenti segni di ferite e zoppie?				
	Se vi sono animali con segni di ferite e zoppie, con quale percentuale?	0-10% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> >20% <input type="checkbox"/>			
4. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso, età e categoria?				
	Sono presenti materiali che consentano agli animali attività di esplorazione e manipolazione?				

<i>segue</i> A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
5. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali	È presente un box o aree di separazione per gli animali infetti o feriti?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I contenitori e depositi di acqua sono puliti (assenza di alghe e sedimenti)?				
	I contenitori per alimenti sono puliti (assenza di corpi estranei e sporcizia)?				
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Sono presenti evidenti tracce di infestanti (escrementi, rosicchiature, evidenze fisiche, ecc.)?				
	I mangimi medicati, se presenti, sono conservati e utilizzati in maniera adeguata?				
	Le mangiatoie sono periodicamente pulite?				

DATA

FIRMA

6. Allevamento ovicaprini

6.0 Articolazione del capitolo

In questo capitolo sono riportati i *Diagrammi di flusso*, il *Quadro riepilogativo* delle azioni preventive o di controllo e le *Liste di controllo*.

6.1 Diagrammi di flusso

I *Diagrammi di flusso* relativi all'allevamento di animali da carne, sono stati suddivisi per i processi di sanità ambientale, biosicurezza e igiene dell'allevamento.

Il nostro intento è sottolineare come un prodotto genuino, salubre ma, soprattutto, sicuro sia il risultato di una corretta prassi gestionale di tutti i processi, in quanto strettamente interdipendenti l'uno con l'altro.

La carne fresca è di qualità solo se prodotta da animali:

- sani, la cui salute è regolarmente controllata e le patologie correttamente affrontate;
- correttamente e adeguatamente alimentati con alimenti di qualità garantita;
- cui sia garantito il benessere attraverso la salute, l'alimentazione e ricoveri adeguati;
- allevati in aziende che rispettano l'ambiente.

6.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni

Dopo i *Diagrammi di flusso*, in forma di *Quadro riepilogativo*, sono riportate le azioni preventive o di controllo per ottenere un prodotto con idonee garanzie igienico-sanitarie.

Per facilitare il lavoro degli operatori sono riportati anche i documenti di registrazione richiesti dalla normativa o che comunque l'operatore sarebbe opportuno adottasse in azienda per dare evidenza dell'applicazione delle suddette attività e i relativi riferimenti normativi dove applicabili.

Chiave di lettura dei *Quadri riepilogativi*:

- le azioni e le relative registrazioni sono distinte in *obbligatorie*, quando espressamente previste dalle normative, e in *consigliate*, quando non hanno carattere obbligatorio ma sono ritenute raccomandazioni utili al raggiungimento degli obiettivi normativi;
- dove nella colonna *Registrazioni* viene fatto riferimento alle *Liste di controllo* significa che possono essere adottate tali registrazioni per dare evidenza oggettiva che alcuni adempimenti sono rispettati.

6.3 Liste di controllo

I seguenti documenti sono stati elaborati con lo scopo di fornire agli allevatori di animali da carne uno strumento, semplice e di rapida utilizzazione, per verificare che gli adempimenti del Regolamento CE 852/04, Allegato I, Parte A, siano correttamente attuati e al contempo fornire uno strumento per il controllo presso le aziende zootecniche.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 1 - *Lista di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria* è consigliata per verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione obbligatoria e non rappresenta di per sé l'adempimento di tali obblighi.

La compilazione delle *Liste di controllo Sezione 2 - Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, parte A, del Regolamento CE 852/04* può rappresentare una delle modalità utilizzate dall'azienda di produzione primaria, per adempiere all'obbligo di tenuta delle registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli, come richiesto nell'Allegato I, Parte A, punto 7, del Regolamento CE 852/04. Le altre registrazioni obbligatorie, di cui all'Allegato I, Parte A, punto 8, rispondono agli altri adempimenti normativi (registri di stalla, sistema di tracciabilità, ecc.).

Le *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti di cui all'allegato I, parte A, del Regolamento CE 852/04* quando utilizzate, è opportuno che vengano compilate periodicamente a cura del produt-

tore o del tecnico che fornisce assistenza all'azienda, accuratamente archiviate e messe a disposizione delle Autorità di Controllo.

La frequenza consigliata di compilazione delle *Liste di controllo* è semestrale, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.

Tali documenti potranno essere pertanto considerati alla stregua delle altre registrazioni aziendali, che forniscono le evidenze oggettive dell'applicazione del Regolamento CE 852/04 e delle altre normative specifiche.

Non deve essere escluso che l'azienda, se lo ritiene opportuno, per le proprie dimensioni aziendali, per le specificità di prodotto/processo, per le necessità di applicazione delle misure adottate al fine di controllare i pericoli di contaminazione, possa predisporre e applicare registrazioni più specifiche e puntuali.




Diagramma di flusso della salute e benessere animale nell'allevamento di ovicapri




Diagramma di flusso delle fasi dell'allevamento di ovicaprini




Diagramma di flusso dell'igiene dell'allevamento di ovicaprini

Quadro riepilogativo - Ovicapriini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali Utilizzare correttamente i medicinali veterinari	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. h)	Acquistare solo capi scortati da certificati sanitari e correttamente identificati	Recinzioni e confini sicuri Aree di isolamento per gli animali in entrata e box perimetrali per ricoverare gli animali in uscita → si evita l'ingresso di camion Evitare l'accesso incontrollato di persone nell'azienda Evitare l'accesso di animali estranei nell'azienda Controllare gli animali presenti in azienda (es. cani) Evitare accumuli di sporcizia e materiali inutili nei pressi dei locali → riduzione rischio nidificazione topi Procedura di controllo degli animali (nuova introduzione in allevamento e in seguito a fasi che possono esporre l'animale a pericoli biologici, es. al ritorno da pascoli estivi): • trattamenti anti-elmintici; • vaccinazioni; • esami di laboratorio Quarantena degli animali introdotti	Modello 4 con attestazione sanitaria Registro aziendale di carico e scarico
	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3.2, Par. 4, lett. i)	Utilizzare un adeguato sistema di identificazione del bestiame affetto da malattie	Effettuare un controllo regolare di tutti i capi, allo scopo di evidenziare eventuali sintomi clinici di malattia Assicurare appropriate cure e assistenza dei capi malati	Documentazione relativa all'insorgenza di malattie Modello 2/33 Ordinanze sindacali

<i>segue</i> Quadro riepilogativo - Ovicapriini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p><i>segue</i> 1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. j)</p>	<p>Utilizzare i soli medicinali registrati e prescritti per il trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>Utilizzare i farmaci rispettando i tempi di sospensione</p> <p>Conservare i farmaci in maniera sicura e responsabile</p> <p>Conservare tutte le registrazioni per un periodo di 5 anni</p>		<p>Registro dei trattamenti</p> <p>Registro di carico e scarico dei farmaci</p> <p>Modello di prescrizione medico-veterinaria</p> <p>Documento commerciale di acquisto medicinali</p>
<p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>D.Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006, "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"</p>	<p>Indicazione dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni nelle certificazioni sanitarie di scorta degli animali destinati alla macellazione</p> <p>In caso di vendita di animali da vita, divieto di movimentazione degli stessi durante il tempo di sospensione del farmaco; con deroga in caso di necessità previa comunicazione alla Asl. di destinazione degli animali</p>		<p>Certificato sanitario</p>
<p>2. Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. i)</p>	<p>Segnalare gli aborti al Servizio veterinario</p> <p>Segnalare correttamente le morti al Servizio veterinario</p>	<p>Prelievo di campioni per analisi di laboratorio</p>	<p><i>Referti analitici degli esami di laboratorio*</i></p>
<p>3. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione</p>	<p>Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC</p>		<p>Garantire agli animali una sufficiente quantità di acqua e alimenti</p> <p>Garantire una razione giornaliera che possa coprire tutti i fabbisogni</p> <p>Somministrare acqua pulita e di buona qualità</p>	<p>Liste di controllo</p>

* *Registrazione consigliata, ma non obbligatoria*

segue Quadro riepilogativo - Ovicaprini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 1/2005 che disciplina il trasporto degli animali riportando le indicazioni tecniche per la salvaguardia del benessere degli stessi durante il trasporto	Assicurare che il trasporto avvenga secondo la normativa vigente	Progettare e costruire ricoveri che siano liberi da ostacoli e pericoli Prevedere spazi adeguati in funzione della densità degli animali Proteggere gli animali dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle loro conseguenze Assicurare un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria dei ricoveri Assicurarsi che i pavimenti siano anti-scivolo	Liste di controllo
5. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti e malattie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC		Proteggere gli animali da pericoli di zoppie, curando tale aspetto anche con l'alimentazione Seguire appropriate procedure di parto e svezzamento Disporre di adeguati sistemi per segnalare l'imminenza dei parti	Liste di controllo
6. Assicurare che gli animali siano liberi da paure	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC		Provvedere che gli operatori siano esperti e adeguatamente addestrati a gestire gli animali nel rispetto delle norme sul benessere	Liste di controllo

segue Quadro riepilogativo - Ovicaprini - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
7. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC		Attuare tecniche di allevamento che non compromettano l'attività sociale degli animali	Liste di controllo
8. Riproduzione	Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm. D.M. 403/00	Deroga all'uso di ormoni per la sincronizzazione degli estri nelle pecore Uso di riproduttori iscritti all'Albo genealogico		Presenza CIF - Certificato Intervento Fecondativo
9. Trasporto animali vivi	Regolamento CE 1/2005, "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE 1255/97"	Assicurare che il trasporto sia effettuato da trasportatori autorizzati o registrati e con mezzi idonei Assicurare che durante il trasporto sia presente almeno una persona (guardiano o conducente) in possesso del certificato di idoneità al trasporto Indicare sempre sui documenti di accompagnamento (Modello 4) l'ora di partenza e la durata prevista del viaggio	Prevedere l'accesso diretto degli animali in arrivo presso i locali di isolamento	Archiviazione corretta dei Modelli 4 in arrivo e in partenza

Quadro riepilogativo - Ovicapri - Alimentazione e abbeveraggio degli animali				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	D.Lgs. n. 146, del 26 marzo 2001, Allegato punto 14 Regolamento CE 183/05		Assicurare una sana alimentazione e acqua pulita al bestiame Separare nel magazzino gli alimenti destinati a specie differenti (ruminanti e monogastrici) Controllare periodicamente gli alimenti e l'acqua per la ricerca di sostanze indesiderabili Eliminare gli alimenti alterati	Liste di controllo
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. a) Regolamento CE 183/05		Assicurare che gli impianti di somministrazione di mangimi e di acqua siano costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione Assicurare una regolare e adeguata pulizia e la manutenzione degli impianti Mantenere puliti i contenitori e le aree di stoccaggio con opportune misure anti-parassitarie, contro i roditori e gli infestanti Stoccare separatamente le varie tipologie di mangime	Liste di controllo
3. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Requisiti del Regolamento CE 183/05, Allegato 3 Regolamento CE 1774/02, art. 22, punto 1.c	È vietato usare nei pascoli fertilizzanti contenenti proteine animali	Effettuare l'intero processo produttivo degli alimenti in campo e gestire la parte agronomica secondo una logica di sicurezza del prodotto finito Mandare gli animali al pascolo solo dopo che sono stati rispettati i tempi di sospensione dei prodotti agrochimici utilizzati per le colture	Registro dei trattamenti (o Quaderno di campagna) <i>Eventuale Certificazione del seme (OGM)*</i> Patentino per l'uso dei fitofarmaci Comunicazioni alle AsL per l'uso dei diserbanti
4. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3, Par. 8, lett. a) Regolamento CE 183/05		Conservare tutta la documentazione relativa agli alimenti, agli ingredienti e agli additivi acquistati	Registrazione mangimi autoprodotti Conservare la documentazione commerciale Liste di controllo

* Registrazione consigliata, ma non obbligatoria

Quadro riepilogativo - Ovicaprini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Gestione degli effluenti zootecnici con finalità di utilizzazione agronomica	<p>ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA</p> <p>Direttiva Nitrati 91/676/CEE del 12 dicembre 1991</p> <p>D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"</p> <p>DPGR n. 32 del 16 luglio 2006 "Regolamento recante definizioni del Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991"</p> <p>ZONE ORDINARIE</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", art. 13, comma 1, lett. a)</p> <p>DPGR n. 46/R dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (zone ordinarie non vulnerabili da nitrati)</p>	<p>Rispetto del Programma d'azione previsto dal DPGR n. 32 del 16 luglio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 170 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 		<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>
		<p>Rispetto delle norme previste dal DPGR Regolamento n. 46/R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 340 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 	<p>D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 4 maggio 1999)</p>	<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>

segue Quadro riepilogativo - Ovicaprini - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
2. Gestire i sottoprodotti di origine animale in modo da evitare le contaminazioni	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. g) Regolamento CE 1774/02	Assicurare che i sottoprodotti siano raccolti, stoccati e smaltiti in modo tale da minimizzare il rischio di danni ambientali Smaltimento carcasce animali morti in azienda		Documenti smaltimento sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e carcasce
3. Stoccaggio e scarichi non assimilabili ai domestici	D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Delibera Regionale in applicazione della Condizionalità. Atto n. 2 "Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose", artt. 4 e 5	Stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo Solo per le aziende che non hanno scarichi assimilabili a quelli domestici: • obblighi e divieti validi per tali aziende; • autorizzazione per lo scarico industriale, rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione		

**Liste di controllo per la verifica dei requisiti previsti
nella Linea guida produzione primaria carne - Allevamenti ovicaprini**

INQUADRAMENTO AZIENDALE	
A. DITTA	
Ragione sociale	
Sede operativa	
Sede legale	
Codice allevamento	

B. DATI AZIENDALI		SI	NO
Azienda di produzione	Registrata ai sensi del Regolamento CE 852/04		
Razza allevata			
Consistenza	Animali allevati n.		
	Agnelli prodotti/anno n.		
Tipo di stabulazione	Fissa (allevamento intensivo)		
	Libera (allevamento estensivo)		
Tipo di inseminazione	Artificiale		
	Naturale		

C. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		SI	NO
Acquedotto pubblico			
Acquedotto privato	Pozzo		
	Sorgente		
	Altro:		
Presenza di deposito			
Viene eseguito un controllo annuale della qualità delle acque			

Sezione 1
Liste di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria
Allegato I, Parte A, punto 8, Reg. CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali Utilizzare correttamente i mangimi medicati e i medicinali veterinari	I capi presenti in azienda sono correttamente identificati e registrati?				
	I certificati sanitari di accompagnamento dei capi introdotti e in uscita (Modello 4) sono presenti e correttamente archiviati?				
	Nel Modello 4 degli animali in uscita destinati al macello sono segnalati i trattamenti con medicinali effettuati negli ultimi 90 giorni?				
	Il <i>Registro dei trattamenti</i> è correttamente compilato?				
	In caso di autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci è correttamente tenuto il <i>Registro di carico e scarico dei farmaci</i> ?				
	Le ricette medico veterinarie e la documentazione di acquisto sono archiviate e conservate per 5 anni?				
	I medicinali di scorta sono correttamente conservati?				
2. Riproduzione	Viene praticata la sincronizzazione degli estri?				
	In caso di fecondazione artificiale sono presenti i certificati C1F per ciascun riproduttore?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I referti analitici dell'acqua, se necessari, sono archiviati correttamente?				
	Le analisi, se necessarie, sono state effettuate secondo la frequenza prevista?				
2. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Il <i>Registro dei trattamenti</i> (o <i>Quaderno di campagna</i>) è correttamente compilato e tenuto aggiornato?				
	In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi il personale addetto a tale operazione, è in possesso del <i>Patentino per l'uso dei fitofarmaci</i> ?				
	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei fitofarmaci?				
3. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei mangimi?				
	È correttamente tenuta la registrazione dei mangimi autoprodotti?				

C. AMBIENTE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Immagazzinare e gestire i sottoprodotti e le sostanze pericolose in modo da evitare le contaminazioni	Sono correttamente conservati i <i>Documenti di smaltimento dei sottoprodotti di O.A. e delle carcasse?</i>				
2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili	I materiali palabili e non palabili sono correttamente stoccati così come previsto dal DPGR 32/06 "Regolamento recante definizione del Programma obbligatorio per le zone vulnerabili..." e per le zone non vulnerabili (ordinarie) in conformità al DPGR 46/08 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"?				
3. Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti e relative tecniche di distribuzione	L'apporto di azoto organico è inferiore a 170 kg/ha/anno così come previsto dal DPGR 32/06 per le zone vulnerabili e inferiore a 340 kg/ha/anno e per le zone non vulnerabili (ordinarie) così come previsto dal DPGR 46/08? Sono rispettate le tecniche di distribuzione dell'azoto organico e di sintesi (ove richiesto)?				
4. Stoccaggio	Sono correttamente conservati i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e batterie esauste, i prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo?				
5. Autorizzazione allo scarico	Presenza di autorizzazione per lo scarico industriale (solo per le aziende che hanno scarichi non assimilabili a quelli domestici) rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione				

D. TRASPORTI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Movimentare gli animali nel rispetto del benessere e delle loro caratteristiche etologiche, evitando in ogni momento inutili sofferenze	I Modelli 4 archiviati, relativi a tutti gli spostamenti in entrata e in uscita sono compilati correttamente e completamente?				
2. Assicurare che il trasporto degli animali sia effettuato da personale adeguatamente formato ad affrontare le eventuali emergenze	All'atto del carico degli animali viene verificata la certificazione di idoneità del conducente/guardiano degli animali?				
3. Assicurare la rintracciabilità degli animali senza interruzioni	Il Modello 4 viene compilato in tutti i campi previsti?				

Sezione 2

Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, Regolamento CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	L'alimento è sufficiente e fruibile?				
	L'acqua a disposizione degli animali è sufficiente e fruibile?				
2. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Le corsie e i percorsi ripetitivi giornalieri degli animali sono privi di ostacoli?				
	Le eventuali tettoie e ripari per la protezione da pioggia/sole sono adeguate?				
	Il ricambio di aria è sufficiente (assenza di odore ammoniacale)?				
3. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti, malattie e paure	Sono presenti animali con evidenti segni di ferite e zoppie?				
	Se vi sono animali con segni di ferite e zoppie, con quale percentuale?	0-10% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> >20% <input type="checkbox"/>			
4. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Dall'ultima verifica vi sono stati fenomeni di mortalità/aborti dovuti esclusivamente a traumi?				
	Se "Sì" quanti?	Decessi n. Aborti n.			
5. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali	È presente un box o aree di separazione per gli animali infetti o feriti?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I contenitori e depositi di acqua sono puliti (assenza di alghe e sedimenti)?				
	I contenitori per alimenti sono puliti (assenza di corpi estranei e sporcizia)?				
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Sono presenti evidenti tracce di infestanti (escrementi, rosicchiature, evidenze fisiche, ecc.)?				
	I mangimi medicati, se presenti, sono conservati e utilizzati in maniera adeguata?				
	Le mangiatoie sono periodicamente pulite?				

DATA

FIRMA

7. Allevamento avicoli

7.0 Articolazione del capitolo

In questo capitolo sono riportati i *Diagrammi di flusso*, il *Quadro riepilogativo* delle azioni preventive o di controllo e le *Liste di controllo*.

7.1 Diagrammi di flusso

I *Diagrammi di flusso* relativi all'allevamento di animali da carne, sono stati suddivisi per i processi di sanità ambientale, biosicurezza e igiene dell'allevamento.

Il nostro intento è sottolineare come un prodotto genuino, salubre ma, soprattutto, sicuro sia il risultato di una corretta prassi gestionale di tutti i processi, in quanto strettamente interdipendenti l'uno con l'altro.

La carne fresca è di qualità solo se prodotta da animali:

- sani, la cui salute è regolarmente controllata e le patologie correttamente affrontate;
- correttamente e adeguatamente alimentati con alimenti di qualità garantita;
- cui sia garantito il benessere attraverso la salute, l'alimentazione e ricoveri adeguati;
- allevati in aziende che rispettano l'ambiente.

7.2 Azioni di prevenzione e controllo e registrazioni

Dopo i *Diagrammi di flusso*, in forma di *Quadro riepilogativo*, sono riportate le azioni preventive o di controllo per ottenere un prodotto con idonee garanzie igienico-sanitarie.

Per facilitare il lavoro degli operatori sono riportati anche i documenti di registrazione richiesti dalla normativa o che comunque l'operatore sarebbe opportuno adottasse in azienda per dare evidenza dell'applicazione delle suddette attività e i relativi riferimenti normativi dove applicabili.

Chiave di lettura dei *Quadri riepilogativi*:

- le azioni e le relative registrazioni sono distinte in *obbligatorie*, quando espressamente previste dalle normative, e in *consigliate*, quando non hanno carattere obbligatorio ma sono ritenute raccomandazioni utili al raggiungimento degli obiettivi normativi;
- dove nella colonna *Registrazioni* viene fatto riferimento alle *Liste di controllo* significa che possono essere adottate tali registrazioni per dare evidenza oggettiva che alcuni adempimenti sono rispettati.

7.3 Liste di controllo

I seguenti documenti sono stati elaborati con lo scopo di fornire agli allevatori di animali da carne uno strumento, semplice e di rapida utilizzazione, per verificare che gli adempimenti del Regolamento CE 852/04, Allegato I, Parte A, siano correttamente attuati e al contempo fornire uno strumento per il controllo presso le aziende zootecniche.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 1 - *Lista di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria* è consigliata per verificare l'adempimento degli obblighi di registrazione obbligatoria e non rappresenta di per sé l'adempimento di tali obblighi.

La compilazione delle *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, del Regolamento CE 852/04* può rappresentare una delle modalità utilizzate dall'azienda di produzione primaria, per adempiere all'obbligo di tenuta delle registrazioni delle misure adottate per il controllo dei pericoli, come richiesto nell'Allegato I, Parte A, punto 7, del Regolamento CE 852/04. Le altre registrazioni obbligatorie, di cui all'Allegato I, Parte A, punto 8, rispondono agli altri adempimenti normativi (registri di stalla, sistema di tracciabilità, ecc.).

Le *Liste di controllo* della Sezione 2 - *Liste di controllo per gli adempimenti di cui all'Allegato I, parte A, del Regolamento CE 852/04* quando utilizzate, è opportuno che vengano compilate periodicamente a cura del produt-

tore o del tecnico che fornisce assistenza all'azienda, accuratamente archiviate e messe a disposizione delle Autorità di Controllo.

La frequenza consigliata di compilazione delle *Liste di controllo* è semestrale, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.

Tali documenti potranno essere pertanto considerati alla stregua delle altre registrazioni aziendali, che forniscono le evidenze oggettive dell'applicazione del Regolamento CE 852/04 e delle altre normative specifiche.

Non deve essere escluso che l'azienda, se lo ritiene opportuno, per le proprie dimensioni aziendali, per le specificità di prodotto/processo, per le necessità di applicazione delle misure adottate al fine di controllare i pericoli di contaminazione, possa predisporre e applicare registrazioni più specifiche e puntuali.




Diagramma di flusso della salute e benessere animale nell'allevamento del pollo da carne




Diagramma di flusso delle fasi dell'allevamento del pollo da carne




Diagramma di flusso dell'igiene dell'allevamento del pollo da carne

Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. h)</p> <p>Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Adottare adeguate misure di biosicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento; • registrare tutti i movimenti in entrata e in uscita di persone, animali, automezzi e attrezzature; • alla fine di ogni ciclo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente pulite e disinfettate; • disinfettare ogni automezzo all'ingresso in azienda; • acquistare solo capi scortati da certificati sanitari e correttamente identificati; • mantenere in quarantena gli animali acquistati e introdotti in azienda per almeno 21 giorni; • introdurre volatili soltanto previa comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio con almeno 24 ore lavorative di anticipo; • effettuare l'immissione di nuovi volatili in azienda nel rispetto del vuoto biologico (almeno 14 giorni); • predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; • installare idonee celle di congelamento per stoccare gli animali morti (assicurarsi che il ritiro delle carcasse venga effettuato da ditte autorizzate) 	<p>Delimitare con barriere e cancelli l'area destinata all'allevamento</p> <p>Proteggere dall'ingresso di animali selvatici (reti anti-passero)</p> <p>Controllare gli animali presenti in azienda (es. cani)</p> <p>Evitare accumuli di sporcizia e materiali inutili nei pressi dei locali → riduzione rischio nidificazione topi</p> <p>Verificare le condizioni di arrivo dei pulcini</p> <p>Procedura di controllo degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vaccinazioni; • esami di laboratorio 	<p>Modello 4</p>

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
<p>segue 1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i medicinali veterinari</p>	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3.2, Par. 4, lett. i)</p> <p>Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni</p>	<p>Utilizzare un adeguato sistema di identificazione degli animali affetti da malattie</p> <p>Registrare il numero di animali trovati morti a ogni controllo e gestire le carcasse in maniera adeguata</p>	<p>Assicurare appropriate cure e assistenza dei soggetti malati</p>	<p>Ordinanze sindacali</p>
	<p>Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. j)</p>	<p>Utilizzare i soli medicinali registrati e prescritti per il trattamento degli animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>Utilizzare i farmaci rispettando i tempi di sospensione</p> <p>Conservare i farmaci in maniera sicura e responsabile</p> <p>Conservare tutte le registrazioni per un periodo di 5 anni</p>		<p>Registro dei trattamenti</p> <p>Registro di carico e scarico dei farmaci</p> <p>Modello di prescrizione medico-veterinaria</p> <p>Documento commerciale di acquisto medicinali</p>
	<p>D.Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006, "Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali"</p>	<p>Indicazione dei trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni nelle certificazioni sanitarie di scorta degli animali destinati alla macellazione</p> <p>In caso di vendita di animali da vita, divieto di movimentazione degli stessi durante il tempo di sospensione del farmaco; con deroga in caso di necessità previa comunicazione alla ASL di destinazione degli animali</p>		<p>Certificato sanitario</p>

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
2. Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. i) Piano nazionale di controllo di <i>Salmonella Enteritidis</i> e <i>Typhimurium</i> nei polli da carne della specie <i>Gallus gallus</i> , approvato con Decisione 2008/815/CE	Segnalare correttamente al Servizio veterinario le morti al di fuori del "fisiologico" Effettuare il Piano di autocontrollo per le salmonellosi secondo le modalità indicate nella normativa vigente	Prelievo di campioni per analisi di laboratorio	Referti analitici degli esami di laboratorio (solo se effettuati)
3. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne (non si applica alle aziende con meno di 500 polli, agli incubatoi, alle aziende di polli da riproduzione, ai polli allevati con metodi biologici)*	Il mangime deve essere disponibile in qualsiasi momento o soltanto ai pasti, e non deve essere ritirato prima di 12 ore dal momento previsto per la macellazione Gli abbeveratoi sono posizionati e sottoposti a manutenzione in modo da ridurre al minimo le perdite	Garantire agli animali una razione giornaliera adatta alla loro età che possa coprire tutti i fabbisogni nutrizionali Somministrare acqua pulita e di buona qualità Regolare le mangiatoie alla giusta altezza Garantire una distribuzione del cibo omogenea	Liste di controllo

* La Direttiva 2007/43/CE non è ancora stata recepita in Italia

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
4. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne*	Provvedere a una adeguata gestione dei parametri ambientali: temperatura, umidità relativa dell'aria, ventilazione, concentrazioni di gas e quantità di polvere Utilizzare adeguati programmi di illuminazione Controllare il livello sonoro dei vari dispositivi e attrezzature	Progettare e costruire ricoveri che siano liberi da ostacoli e pericoli Prevedere spazi adeguati in funzione della densità degli animali Proteggere gli animali dalle condizioni meteorologiche avverse e dalle loro conseguenze	Liste di controllo
5. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti e malattie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne*	Ispezionare gli animali almeno due volte al giorno Evitare interventi chirurgici diversi da quelli eseguiti per scopi terapeutici o diagnostici Troncatura del becco solo previa consultazione veterinaria da personale qualificato su pulcini di età inferiore ai 10 giorni		Liste di controllo

* La Direttiva 2007/43/CE non è ancora stata recepita in Italia

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
6. Assicurare che gli animali siano liberi da paure	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne*	Assicurare una gestione appropriata e competente degli animali	Corretta manualità di carico e scarico degli animali Trattare gli animali con calma evitando aggressività e movimenti improvvisi	Liste di controllo
7. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Direttiva 98/58/CE attuata dal D.Lgs. 146/01 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne*	Attuare tecniche di allevamento che stimolino un certo grado di attività degli animali	Utilizzo di posatoi, lettiera che consenta il razzolamento, densità inferiori Creare gruppi di animali il più possibile omogenei per classe di età e peso	Liste di controllo

* La Direttiva 2007/43/CE non è ancora stata recepita in Italia

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Igiene dell'allevamento				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
8. Riproduzione	Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm		Scelta oculata del tipo genetico dei riproduttori Usò di riproduttori iscritti al Registro Anagrafico	
9. Trasporto animali vivi	Regolamento CE 1/2005 "sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento CE 1255/97"	Assicurare che il trasporto sia effettuato da trasportatori autorizzati o registrati e con mezzi idonei Assicurare che durante il trasporto sia presente almeno una persona (guardiano o conducente) in possesso del certificato di idoneità al trasporto Indicare sempre sui documenti di accompagnamento (Modello 4) l'ora di partenza e la durata prevista del viaggio	Prevedere l'accesso diretto degli animali in arrivo presso i locali di isolamento	Archiviazione corretta dei Modelli 4 in arrivo e in partenza

Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Alimentazione e abbeveraggio degli animali				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	D.Lgs. n. 146, del 26 marzo 2001, Allegato punto 14 Regolamento CE 183/05		Assicurare una sana alimentazione e acqua pulita al bestiame Separare nel magazzino gli alimenti destinati a specie differenti (ruminanti e monogastrici) Controllare periodicamente gli alimenti e l'acqua per la ricerca di sostanze indesiderabili Eliminare gli alimenti alterati	Liste di controllo
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. a) Regolamento CE 183/05		Assicurare che gli impianti di somministrazione di mangimi e di acqua siano costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione Assicurare una regolare e adeguata pulizia e la manutenzione degli impianti Mantenere puliti i contenitori e le aree di stoccaggio con opportune misure anti-parassitarie, contro i roditori e gli infestanti Stoccare separatamente le varie tipologie di mangime	Liste di controllo
3. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Requisiti del Regolamento CE 183/05, Allegato 3 Regolamento CE 1774/02, art. 22, punto 1.c		Effettuare l'intero processo produttivo degli alimenti in campo e gestire la parte agronomica secondo una logica di sicurezza del prodotto finito	Registro dei trattamenti (o Quaderno di campagna) <i>Eventuale Certificazione del seme (OGM)*</i> Patentino per l'uso dei fitofarmaci Comunicazioni alle AsL per l'uso dei diserbanti
4. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 3, Par. 8, lett. a) Regolamento CE 183/05		Conservare tutta la documentazione relativa agli alimenti, agli ingredienti e agli additivi acquistati	Registrazione mangimi autoprodotti Conservare la documentazione commerciale Liste di controllo

* *Registrazione consigliata, ma non obbligatoria*

Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
1. Gestione degli effluenti zootecnici con finalità di utilizzazione agronomica	<p>ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA</p> <p>Direttiva Nitrati 91/676/CEE del 12 dicembre 1991</p> <p>D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"</p> <p>DPGR n. 32 del 16 luglio 2006 "Regolamento recante definizioni del Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12 dicembre 1991"</p> <p>ZONE ORDINARIE</p> <p>Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" art. 13, comma 1, lett. a)</p> <p>DPGR n. 46/R dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" (zone ordinarie non vulnerabili da nitrati)</p>	<p>Rispetto del Programma d'azione previsto dal DPGR del 16 luglio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 170 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 		<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>
		<p>Rispetto delle norme previste dal DPGR Regolamento n. 46/R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di utilizzazione degli effluenti zootecnici; • limitazione dell'applicazione al terreno di effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati di sintesi; • dosi di applicazione (max 340 kg) di azoto organico a ettaro per anno; • le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento; • le modalità di stoccaggio dei letami e liquami 	<p>D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 4 maggio 1999)</p>	<p>Comunicazione/Registrazione/ Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo la dimensione dell'allevamento e secondo l'ubicazione dei terreni aziendali (vedi Allegato a fine <i>Linea guida</i>)</p>

segue Quadro riepilogativo - Pollo da carne - Ambiente				
Obiettivi normativi	Norma di riferimento	Azioni obbligatorie	Azioni consigliate	Registrazioni
2. Gestire i sottoprodotti di origine animale in modo da evitare le contaminazioni	Regolamento CE 852/04, Allegato 1, Parte A, Cap. 2, Par. 4, lett. g) Regolamento CE 1774/02	Assicurare che i sottoprodotti siano raccolti, stoccati e smaltiti in modo tale da minimizzare il rischio di danni ambientali Smaltimento carcasce animali morti in azienda		Documenti smaltimento sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e carcasce
3. Stoccaggio e scarichi non assimilabili ai domestici	D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" Regolamento CE 73/09, rispetto della "Condizionalità" prevista dalla Riforma PAC Delibera Regionale in applicazione della Condizionalità. Atto n. 2 "Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose", artt. 4 e 5	Stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo Solo per le aziende che non hanno scarichi assimilabili a quelli domestici: • obblighi e divieti validi per tali aziende; • autorizzazione per lo scarico industriale, rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione		

**Liste di controllo per la verifica dei requisiti previsti
nella Linea guida produzione primaria carne - Allevamenti avicoli**

INQUADRAMENTO AZIENDALE	
A. DITTA	
Ragione sociale	
Sede operativa	
Sede legale	
Codice allevamento	

B. DATI AZIENDALI		SI	NO
Azienda di produzione	Registrata ai sensi del Regolamento CE 852/04		
Razza allevata			
Indirizzo produttivo			
Consistenza	Polli/ciclo n.		

C. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO		SI	NO
Acquedotto pubblico			
Acquedotto privato	Pozzo		
	Sorgente		
	Altro:		
Presenza di deposito			
Viene eseguito un controllo annuale della qualità delle acque			

Sezione 1
Liste di controllo per la verifica dei sistemi di registrazione obbligatoria
Allegato I, Parte A, punto 8, Reg. CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
<p>1. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali</p> <p>Utilizzare correttamente i mangimi medicati e i medicinali veterinari</p>	I certificati sanitari di accompagnamento dei capi introdotti e in uscita (Modello 4) sono presenti e correttamente archiviati?				
	Per il Modello 4 degli animali in uscita destinati al macello sono segnalati i trattamenti con medicinali effettuati negli ultimi 90 giorni?				
	Il <i>Registro dei trattamenti</i> è correttamente compilato?				
	Esiste un Registro di persone, animali, attrezzature e automezzi in entrata e in uscita dall'azienda?				
	Alla fine di ogni ciclo viene effettuato il vuoto sanitario di almeno 14 giorni?				
	È presente il <i>Piano di autocontrollo</i> per <i>Salmonella spp.</i> e correttamente archiviato?				
	Viene effettuata una corretta pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature alla fine di ogni ciclo?				
	Esiste un programma di derattizzazione e lotta agli insetti?				
	In caso di autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci è correttamente tenuto il <i>Registro di carico e scarico dei farmaci?</i>				
	Le ricette medico veterinarie e la documentazione di acquisto sono archiviate e conservate per 5 anni?				
	I medicinali di scorta sono correttamente conservati?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I referti analitici dell'acqua, se necessari, sono archiviati correttamente?				
	Le analisi, se necessarie, sono state effettuate secondo la frequenza prevista?				
2. Assicurare che le pratiche agronomiche aziendali siano effettuate in maniera ottimale	Il <i>Registro dei trattamenti</i> (o <i>Quaderno di campagna</i>) è correttamente compilato e tenuto aggiornato?				
	In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi il personale addetto a tale operazione, è in possesso del <i>Patentino per l'uso dei fitofarmaci</i> ?				
	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei fitofarmaci?				
3. Assicurare la tracciabilità dei mangimi	È correttamente conservata la documentazione di acquisto dei mangimi?				
	È correttamente tenuta la registrazione dei mangimi autoprodotti?				

C. AMBIENTE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Immagazzinare e gestire i sottoprodotti e le sostanze pericolose in modo da evitare le contaminazioni	Sono correttamente conservati i <i>Documenti di smaltimento dei sottoprodotti di O.A. e delle carcasse</i> ?				
2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili	I materiali palabili e non palabili sono correttamente stoccati così come previsto dal DPGR 32/06 "Regolamento recante definizione del Programma obbligatorio per le zone vulnerabili..." e per le zone non vulnerabili (ordinarie) in conformità al DPGR 46/08 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20/06 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"?				
3. Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti e relative tecniche di distribuzione	L'apporto di azoto organico è inferiore a 170 kg/ha/anno così come previsto dal DPGR 32/06 per le zone vulnerabili e inferiore a 340 kg/ha/anno e per le zone non vulnerabili (ordinarie) così come previsto dal DPGR 46/08? Sono rispettate le tecniche di distribuzione dell'azoto organico e di sintesi (ove richiesto)?				
4. Stoccaggio	Sono correttamente conservati i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e batterie esauste, i prodotti fitosanitari o veterinari, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo?				
5. Autorizzazione allo scarico	Presenza di autorizzazione per lo scarico industriale (solo per le aziende che hanno scarichi non assimilabili a quelli domestici) rilasciata dagli enti preposti e rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione				

Sezione 2

Liste di controllo per gli adempimenti dell'Allegato I, Parte A, Regolamento CE 852/04

A. SALUTE E BENESSERE ANIMALE					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli animali siano liberi da fame, sete e malnutrizione	L'alimento è sufficiente e disponibile per tutti gli animali?				
	L'acqua a disposizione degli animali è sufficiente per tutti gli animali?				
	Gli abbeveratoi sono controllati e mantenuti puliti?				
2. Assicurare che gli animali siano liberi da disagi	È presente una lettiera asciutta e pulita?				Materiale:
	Le eventuali tettoie e ripari per la protezione da pioggia/sole sono adeguate?				
	Il ricambio di aria è sufficiente (assenza di odore ammoniacale)?				
3. Assicurare che gli animali siano liberi da dolore, maltrattamenti, malattie e da paure	Gli animali vengono ispezionati almeno due volte al giorno?				
	Se viene effettuata la troncatura del becco, questa viene eseguita nei pulcini sotto i 10 giorni di età, sotto la supervisione di un veterinario e a opera di personale addestrato?				
	Nell'arco delle 24 ore gli animali usufruiscono di almeno 6 ore di buio, di cui almeno 4 ininterrotte?				
	Ci sono stati episodi di cannibalismo o di "plumofagia"?				
	Sono presenti animali con evidenti segni di ferite e zoppie?				
	Se vi sono animali con segni di ferite e zoppie, con quale percentuale?	0-10% <input type="checkbox"/> 10-20% <input type="checkbox"/> >20% <input type="checkbox"/>			
4. Assicurare che gli animali possano avere la possibilità di socializzare e di avere comportamenti caratteristici della specie	Dall'ultima verifica vi sono stati fenomeni di mortalità dovuti esclusivamente a traumi?				
	Se "Sì" quanti?	Decessi n.			
5. Prevenire l'ingresso di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'ingresso di nuovi animali	Sono presenti aree di separazione per gli animali infetti o feriti, oppure tali animali sono prontamente abbattuti?				

B. ALIMENTAZIONE E ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI					
OBIETTIVO	INDICATORI	SI	NO	Non rilevato	NOTE
1. Assicurare che gli alimenti e l'acqua siano di buona qualità	I contenitori e depositi di acqua sono puliti (assenza di alghe e sedimenti)?				
	I contenitori per alimenti sono puliti (assenza di corpi estranei e sporcizia)?				
2. Corretta gestione degli impianti utilizzati per immagazzinare e manipolare i mangimi	Sono presenti evidenti tracce di infestanti (escrementi, rosicchiature, evidenze fisiche, ecc.)?				
	I mangimi medicati, se presenti, sono conservati e utilizzati in maniera adeguata?				
	Le mangiatoie sono periodicamente pulite?				

DATA

FIRMA

ALLEGATI

8. Allegato 1

8.1 Riferimenti normativi generali

Con l'emanazione e l'applicazione dei Regolamenti CE nn. 852, 853 e 854 del 2004 è stata modificata la normativa relativa sia all'igiene della produzione e trasformazione degli alimenti che all'esecuzione dei controlli ufficiali.

Anche per il settore della produzione del latte crudo destinato al trattamento o alla trasformazione per il consumo umano, i Regolamenti hanno introdotto alcune innovazioni e modifiche procedurali rispetto a quanto precedentemente previsto dal DPR 54/97.

Seguono i riferimenti normativi principali e una successiva esposizione di quelli di maggiore interesse per la produzione primaria:

- Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 “che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;
- Direttiva 2004/41/CE del 21 aprile 2004 “che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le Direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la Decisione 95/408/CE del Consiglio”;
- Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 “sull'igiene dei prodotti alimentari”;
- Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004 “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;
- Regolamento CE n. 854 del 29 aprile 2004 “che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;
- Regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 “relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
- Guida all'applicazione degli artt. 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento CE 178/02 relativo alla legislazione alimentare generale “Conclusioni del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali”;
- Regolamento CE n. 183 del 12 gennaio 2005 “che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi”;
- Documento di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del Regolamento CE 852/04 “sull'igiene dei prodotti alimentari” emesso il 21 dicembre 2005 dalla Commissione Europea - Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori;
- Accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE 178/02 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
- Accordo del 9 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome relativo a

“Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40/R del 1° agosto 2006 “Regolamento di attuazione del Regolamento CE 852/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;
- Regolamento CE n. 1881 del 19 dicembre 2006 “che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nei prodotti alimentari”.

8.1.1 Regolamento CE 178/02

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

È il regolamento capofila del cosiddetto *Pacchetto igiene*. La filosofia base che lo muove è quella di garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana attraverso i requisiti di sicurezza di alimenti e mangimi.

Le misure in materia di sicurezza di alimenti e mangimi dovrebbero basarsi sull’analisi del rischio (valutazione, gestione, comunicazione).

Il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio.

Il sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti parte dalla individuazione dell’azienda che ha fornito l’alimento o il mangime (se è il caso) e dalla individuazione della figura a valle a cui l’alimento o mangime è stato fornito.

Gli operatori della produzione alimentare, quella primaria nel caso nostro, dovrebbero essere in grado di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; divengono quindi legalmente responsabili della sicurezza dei prodotti forniti.

La legislazione alimentare facente parte del *Pacchetto igiene* si basa sull’analisi del rischio.

La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio.

In particolare l’art. 13 del Regolamento in questione dà mandato agli Stati membri di contribuire alla elaborazione di norme tecniche in-

ternazionali su alimenti e mangimi e di norme sanitarie e fitosanitarie; di promuovere il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi.

Art. 18 - Rintracciabilità

Comma 1 L’operatore primario deve partecipare alla rintracciabilità di alimenti e mangimi, ecc. destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Comma 2 L’operatore primario (al pari di ogni altro componente della filiera) deve essere in grado di individuare chi gli abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Comma 3 L’operatore deve disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali ha fornito i propri prodotti.

Comma 4 Gli alimenti o mangimi che sono immessi sul mercato o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia.

Art. 19 - Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare

Comma 1 Se un operatore ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui prodotto, trasformato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore, questi deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori in maniera accurata ed efficace del motivo del ritiro e se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Commi 3-4 Gli operatori informano immediatamente le autorità competenti quando ritengono o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Collaborano inoltre con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti a evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o che hanno fornito.

Articolo 20 - Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi

Detta le medesime disposizioni del precedente articolo, rivolte agli operatori del settore dei mangimi invece che a quelli del settore alimentare.

8.1.2 Regolamento CE 852/04

Il Regolamento CE 852/04 estende agli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria la responsabilità del rispetto dei requisiti in materia di igiene richiedendo:

- l'adozione di misure adeguate per l'individuazione, la prevenzione e il controllo dei pericoli connessi con la propria attività;
- la tenuta e la conservazione di tutte le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo commisurato alla natura delle imprese mettendo a disposizione le relative informazioni all'Autorità competente e agli operatori del settore alimentare che ricevono i loro prodotti.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Comma 1, punto a) La responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti compete all'operatore del settore alimentare.

Comma 1, punto b) È necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena, a cominciare dalla produzione primaria.

Art. 3 - Obblighi generali

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente Regolamento.

Art. 4 - Requisiti generali e specifici in materia di igiene

Comma 1 Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'Allegato I rispettano i requisiti generali in materia di igiene di cui alla Parte A dell'Allegato I (vedi sotto).

Comma 3 Gli operatori del settore alimentare, se necessario, adottano le seguenti misure igieniche specifiche:

- rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
- le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;

- rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;
- mantenimento della catena del freddo;
- campionatura e analisi.

Art. 6 - Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

Comma 1 Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

Comma 2 In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività, nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

2.2.a Allegato I - Produzione primaria

PARTE A - REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E PER LE OPERAZIONI ASSOCIATE

Sezione I - Ambito di applicazione

- Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate: il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura.

Sezione II - Requisiti in materia di igiene

- Nella misura del possibile, gli operatori del settore alimentare devono assicurare che i prodotti primari siano protetti da contaminazioni, tenendo conto di tutte le trasformazioni successive cui saranno soggetti i prodotti primari.
- Fatto salvo l'obbligo generale di cui al punto 2, gli operatori del settore alimentare devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo dei rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese le

misure di controllo della contaminazione derivante dall'aria, dal suolo, dall'acqua, dai mangimi, dai fertilizzanti, dai medicinali veterinari, dai prodotti fitosanitari e dai biocidi, nonché il magazzinaggio, la gestione ed eliminazione dei rifiuti.

Sezione III - Tenuta delle registrazioni

7. Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato e commisurato alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare e devono mettere a disposizione delle autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni.
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
 - a. la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
 - b. i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
 - c. l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
 - d. i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
 - e. tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
10. Gli operatori del settore alimentare possono essere assistiti da altre persone, quali gli agronomi e i tecnici agricoli, nella tenuta delle registrazioni.

Le registrazioni della tracciabilità come definito nell'art. 5, comma 6, dell'Accordo Stato-Regioni (Rep. 2334 del 28 luglio 2005) vanno conservate per un congruo periodo di tempo che indicativamente può essere riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

- 3 mesi per i prodotti freschi (es. prodotti di panetteria o pasticceria, e ortofrutticoli);
- i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti "da consumarsi entro il...";

- i 12 mesi dalla data di conservazione consigliata, per i prodotti "da consumarsi preferibilmente entro il...";
- i 2 anni successivi, per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l'indicazione del termine minimo di conservazione né altra data.

8.1.3 Regolamento CE 853/04

Contiene norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale.

Il Regolamento non si applica tra l'altro:

- a. alla produzione per uso domestico privato;
- b. alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche.

Il Regolamento si applica fermi restando:

- a. le pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica e le norme più rigorose adottate per la prevenzione, la lotta e la eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- b. i requisiti relativi al benessere animale;
- c. i requisiti concernenti l'identificazione degli animali e la rintracciabilità dei prodotti di origine animale.

Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale ottenuti nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati in stabilimenti che:

- a. soddisfano i pertinenti requisiti di cui al Regolamento CE 852/04, agli Allegati II e III del presente Regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
- b. sono registrati presso l'autorità competente o riconosciuti, quando richiesto.

Sono esclusi dal riconoscimento gli stabilimenti che effettuano esclusivamente:

- a. produzione primaria;
- b. operazioni di trasporto;
- c. magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate.

Allegato III - Requisiti specifici

Sezione I - Carni di ungulati domestici

Capitolo I - Trasporto di animali vivi al macello

1. Durante la raccolta e il trasporto, gli animali devono essere manipolati con cura, evitando inutili sofferenze.
2. Gli animali che presentano sintomi di malattie o provenienti da allevamenti che risultano contaminati da agenti nocivi per la salute pubblica, possono essere trasportati al macello solo quando l'autorità competente lo autorizzi.

Il presente capitolo detta poi requisiti relativi ai macelli, ai laboratori di sezionamento, all'igiene della macellazione, all'igiene durante le operazioni di sezionamento e disosso.

Sezione II - Carni di pollame e lagomorfi

Per quanto riguarda il trasporto di animali vivi al macello, gli obblighi sono gli stessi indicati nella Sezione I.

Segue l'esposizione dei requisiti relativi ai macelli, ai laboratori di sezionamento, all'igiene della macellazione, quella durante e dopo le operazioni di sezionamento e disosso.

Di particolare interesse per i nostri fini è il Capitolo VI - *Macellazione nell'azienda* (riguardante il pollame).

Tale macellazione può avvenire solo previa autorizzazione dell'autorità competente, con periodica sottoposizione a ispezione veterinaria; l'operatore deve informare in anticipo l'autorità competente della data e dell'ora di macellazione; all'interno delle strutture deve essere possibile effettuare una ispezione *ante mortem* del gruppo da macellare. Permane poi l'obbligo di rispettare le disposizioni relative al benessere degli animali.

Occorre allegare una dichiarazione dell'allevatore che indichi al macello i prodotti veterinari o le altre cure somministrate, con le relative date e tempi di sospensione, oltre alle citate data e ora di abbattimento.

Il pollame a eviscerazione differita ottenuto presso l'azienda di produzione, può essere conservato fino a 15 giorni a temperatura max di 4 °C.

Sezione III - Carni di selvaggina di allevamento

Le disposizioni della Sezione I si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di artiodattili selvatici d'allevamento

(cervidi e suidi) a meno che l'autorità competente non le consideri inadeguate.

Le disposizioni della Sezione II si applicano alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ratiti; a tal proposito devono essere previste strutture adeguate, adattate alle dimensioni degli animali.

Previo autorizzazione ratiti e ungulati di allevamento possono essere macellati nel luogo di origine se:

- a. gli animali non possono essere trasportati, per evitare che chi li manipola corra dei rischi, o per proteggere il benessere degli animali;
- b. l'allevamento è periodicamente sottoposto a ispezione veterinaria;
- c. il proprietario degli animali presenta una domanda;
- d. l'autorità competente viene informata in anticipo della data e dell'ora di macellazione di questi animali;
- e. l'azienda dispone di procedimenti per la raccolta degli animali ai fini di una ispezione *ante mortem* del gruppo da macellare;
- f. l'azienda dispone di strutture per la macellazione, il dissanguamento e, ove i ratiti debbano essere spiumati, la spiumatura degli animali;
- g. sono rispettate le disposizioni relative al benessere degli animali;
- h. sono rispettate le disposizioni relative al trasporto al macello e alle condizioni igieniche da osservare;
- i. sia presente una dichiarazione attestante l'identità degli animali, con indicazione dei prodotti veterinari o le altre cure loro somministrate, con relative date di somministrazione e tempi di sospensione;
- j. esista, durante il trasporto, un certificato veterinario che accerti il risultato positivo della ispezione *ante mortem*, la data e ora della macellazione, la corretta esecuzione di macellazione e dissanguamento.

Sezione V - Carni macinate e Carni Separate Meccanicamente (CSM)

Gli stabilimenti devono essere costruiti in modo tale da evitare la contaminazione delle carni e dei prodotti; in particolare:

- a. consentendo il costante avanzamento delle operazioni, o
- b. garantendo una separazione nella lavorazione dei diversi lotti di produzione.

Occorre disporre di locali che garantiscano il rispetto dei requisiti di temperatura, dispongano di lavabi utilizzabili dal personale addetto

alla manipolazione di carni e prodotti non confezionati; dispongano di strutture per la disinfezione degli attrezzi da lavoro con acqua a temperatura non inferiore a 82 °C.

Vengono poi dettati i requisiti delle materie prime e le misure igieniche da prendersi durante e dopo la produzione in materia di temperature, tempi di preparazione, organizzazione generale per prevenire o minimizzare la contaminazione. Le CSM possono essere utilizzate per carne macinata solo se prima trattate termicamente. La separazione meccanica avviene immediatamente dopo il disosso.

8.1.4 Regolamento CE 854/04

Contiene norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Prevede l'obbligo degli operatori di fornire tutta l'assistenza necessaria a che i controlli si svolgano in modo efficace.

Viene verificato il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 852/04, 853/04 e 1774/02 "Norme sanitarie relative ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano".

Sono previsti audit di buona prassi igienica per verificare il costante rispetto delle procedure secondo quanto specificato nella Sezione II dell'Allegato II al Regolamento CE 853/04. Poi, si richiede la conformità ai criteri microbiologici.

A tutti, quindi anche ai produttori, è richiesto di lottare contro i parassiti; di mantenere una sufficiente qualità delle acque; il controllo della temperatura; i controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e della documentazione di accompagnamento.

Nei macelli vengono controllati gli aspetti relativi al benessere animale.

8.1.5 Regolamento CE 183/05

Stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi.

Art. 4 - Obblighi generali

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che ricadono sotto il loro controllo siano condotte conformemente alla normativa comunitaria, alla legislazione nazionale con essa compatibile, nonché con i dettami della corretta prassi. Essi assicurano in particolare che soddisfino i pertinenti requisiti in materia di igiene stabiliti nel presente regolamento.

Art. 5 - Obblighi specifici

Comma 1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a. trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b. operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c. miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi, a eccezione degli additivi per insilati.

Gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'Allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

Art. 9 - Controlli ufficiali, notifica e registrazione

È simile all'art. 6 del Regolamento CE 852/04 riguardante gli operatori del settore alimentare.

Art. 10 - Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

Comma 1, punto c) Espletino l'attività di fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda, di mangimi composti, utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al Capo 3 dell'Allegato IV del presente Regolamento.

2.3.a Allegato I - Produzione primaria

PARTE A - REQUISITI PER LE IMPRESE
NEL SETTORE DEI MANGIMI
AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA,
DI CUI ALL'ART. 5, PARAGR. 1)

Sezione I - Disposizioni in materia di igiene

Simile, anche se non uguale, all'Allegato I al Regolamento CE 852/04 sull'igiene di prodotti alimentari. Conviene riportarlo in sintesi nella stesura definitiva delle *Linee guida*.

Sezione II - Tenuta dei registri

Idem come sopra.

PARTE B - RACCOMANDAZIONI
PER MANUALI DI CORRETTA PRASSI

Simile alla Parte B dell'Allegato I al Regolamento CE 852/04. Utile punto di riferimento ai nostri fini.

8.2 Normativa sulla riproduzione animale

8.2.1 Legge 30/91 "Disciplina della riproduzione animale" (integrata con la Legge di modifica n. 280 del 3 agosto 1999)

La Legge individua i principi fondamentali relativi al settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle Regioni.

Art. 2

La Legge disciplina:

- l'istituzione, per ogni singola specie o razza, del rispettivo *Libro genealogico* (LG);
- l'istituzione, per le specie e razze a limitata diffusione, del relativo *Registro anagrafico* (RA);
- lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie e razze di interesse zootecnico;
- lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi *Libri genealogici* o *Registri anagrafici*;
- la riproduzione animale.

Art. 3

I *Libri genealogici* sono istituiti dalle associazioni nazionali di specie o di razza, previa approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e tenuti dalle medesime associazioni sulla base di appositi disciplinari anch'essi approvati dal MIPAAF.

I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza, tipo genetico, dalla Associazione Italiana Allevatori in conformità ad appositi disciplinari.

Art. 5

I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

- per la monta naturale: essere iscritti ai rispettivi *Libri genealogici* o *Registri anagrafici*;

- per la inseminazione artificiale, oltre a quanto sopra, devono anche avere superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'art. 3 e in ogni caso la inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per la effettuazione delle prove medesime.

Per la specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina, nonché equina, è ammesso il trapianto embrionale, nonché la utilizzazione di altro materiale riproduttivo, condizionati alla provenienza da padre iscritto a LG o RA e in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso LG o RA.

Art. 7

I soggetti maschi della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina originari dei Paesi membri della UE sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria; idem per l'impiego di materiale seminale, di ovuli o di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

Lo stesso discorso vale per i riproduttori provenienti da Paesi terzi. Questi devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'UE.

Allegato

Precisa alcune definizioni, tra cui:

- Libro genealogico*.
Si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.
- Registro anagrafico*.
Si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza, con l'indicazione dei loro ascendenti.
- Registro dei suini ibridi*.
È il *Registro* tenuto da imprese singole o associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.
- Riproduttore di razza pura della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.
Si intende un animale iscritto in un LG o idoneo a esservi iscritto i cui ascendenti di

primo e secondo grado sono iscritti in un LG della stessa razza.

- e. Riproduttore equino.
Deve essere iscritto a un LG o idoneo a esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un LG.
- f. Riproduttore suino ibrido.
È l'animale della specie suina che provenga da un incrocio pianificato tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse o tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse, e che sia iscritto in un *Registro*.

8.2.2 D.M. n. 403 del 19 luglio 2000
"Approvazione del nuovo
Regolamento di esecuzione
della Legge 30/91, concernente
disciplina della riproduzione animale"

Prende in esame tutti gli aspetti possibili legati alla riproduzione animale, che qui riportiamo per sommi capi:

- a. monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi;
- b. monta naturale pubblica: autorizzazioni;
- c. requisiti delle stazioni di monta pubblica e dei riproduttori maschi che operano in esse;
- d. riproduttori equini di interesse locale;
- e. stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica;
- f. inseminazione artificiale (centri di riproduzione sperma: autorizzazioni, requisiti e obblighi);
- g. recapiti (autorizzazioni, requisiti e obblighi);
- h. impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini;
- i. inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione;
- j. organizzazione per la raccolta e produzione di embrioni e oociti (autorizzazioni, requisiti e obblighi);
- k. certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali;
- l. vigilanza e controlli (di qualità e sanitari);
- m. importazione ed esportazione di bestiame e materiale da riproduzione.

Per quanto interessa in questa sede, si ritiene di specificare meglio i seguenti articoli.

Art. 1 - Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi

Il riproduttore deve:

- a. essere iscritto nella sezione *Riproduttori maschi* del LG o del RA della razza di appartenenza o in un *Registro di suini ripro-*

duttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico rilasciato dalla associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti *Libri o Registri*;

- b. essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, con le modalità previste dall'art. 4 del DPR 317/96 e, qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dall'ufficio del competente LG o RA.

Art. 5 - Riproduttori equini di interesse locale

L'allevatore che intende avvalersi della deroga di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991, deve annualmente presentare alla regione apposita domanda contenente l'elenco degli stalloni non iscritti in un LG o *Registro* ufficiale, che intende impiegare per la monta naturale, specificandone la provenienza. Gli stalloni, prima del loro impiego, devono essere identificati secondo le norme della regione che li ha autorizzati. Per ogni stallone riconosciuto idoneo, la Regione rilascia un attestato di approvazione alla fecondazione.

Art. 17 - Impiego dell'inseminazione artificiale nell'ambito aziendale: suini

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione di materiale seminale proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda per la esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima, a condizione che:

- a. l'azienda disponga di locali e attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione e la conservazione del materiale seminale, fresco o refrigerato;
- b. che i riproduttori maschi presenti nell'allevamento risultino idonei per la monta naturale;
- c. che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti ASL in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- d. che l'azienda disponga di veterinari od operatori pratici della fecondazione.

Art. 20 - Inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione

Le Regioni, previa comunicazione al MIPAAF possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffu-

sione, iscritti nell'apposito RA, direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo della inseminazione artificiale è coordinato dall'AIA nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa per le razze e tipi etnici dal MIPAAF e dalle Regioni.

Art. 33 - Certificazione degli interventi fecondativi

Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenenti i seguenti dati:

- a. specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazione della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;
- b. identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, con le modalità previste dall'art. 4 del DPR 317/96; qualora trattasi di equini, sulla base delle modalità previste dalle norme del competente LG o RA;
- c. data dell'intervento fecondativo;
- d. nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione.

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito *Registro* aziendale, contenente il codice attribuito all'azienda, la data di monta e il codice identificativo del riproduttore fecondatore. In caso di monta brada, al posto della data di monta si riportano le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo.

Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal LG o dal RA può sostituire il *Registro* aziendale.

Art. 34 - Moduli e registri

L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento.

Art. 40 - Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli

Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici e attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.

8.3 Normativa sul benessere animale

Il trattato di Amsterdam identifica l'animale da reddito un individuo senziente che deve essere protetto da forme di maltrattamento e al quale devono essere conferite le migliori condizioni di allevamento perché si realizzi il massimo livello di benessere, del quale si danno diverse definizioni, come quella di armonia con l'ambiente circostante; livello di adattamento e controllo dell'ambiente da parte dell'animale; esperienza soggettiva dell'animale. A questo devono essere evitate inutili sofferenze, garantito il benessere in allevamento, durante il trasporto, nelle fiere, mercati, esposizioni o al macello.

Criterio di riferimento per la espressione di un giudizio sul benessere dell'animale è quello riferito alle cinque libertà:

- a. libertà dalla fame e dalla sete, con dieta che mantenga l'animale in salute e vigore fisico;
- b. libertà dal disagio;
- c. libertà dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie;
- d. libertà di espressione del normale comportamento;
- e. libertà dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze psichiche.

Venendo a illustrare più in particolare alcuni provvedimenti riguardanti il benessere animale, si ritiene che quello di maggiore interesse sia il seguente.

8.3.1 D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Art. 1

Il presente Decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali.

Art. 2

Il proprietario, ovvero il custode o il detentore devono adottare misure adeguate per ga-

rantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili.

Possono essere organizzati corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la conoscenza delle discipline di etologia applicata, fisiologia, zootecnia, giurisprudenza.

Allegato

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno o comunque a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze; a tale scopo deve essere disponibile una adeguata illuminazione fissa o mobile.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato, con eventuale consultazione di un veterinario. Se necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.

Il proprietario, custode o detentore tiene un *Registro dei trattamenti terapeutici* effettuati. Tali registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

All'animale non deve essere limitata la libertà di movimento, in modo da causargli inutili sofferenze o lesioni. In ogni caso l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.

I materiali di costruzione dei fabbricati e dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature, devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. Non devono esserci spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenuti entro limiti non dannosi per gli animali.

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute.

Ogni impianto automatico indispensabile per la salute e il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno eliminando immediatamente i difetti riscontrati.

L'alimentazione deve essere fornita in quantità sufficiente a mantenere in buona salute gli animali e soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi a intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Lo stesso dicasi per l'acqua.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale.

È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche e la spiumatura di volatili vivi.

Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

Tale provvedimento è accompagnato, preceduto o seguito da altri più specifici, come:

8.3.2 Regolamento CE 1/05 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CEE e il Regolamento CE 1255/97

Si deve tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali in materia di benessere e del livello di protezione da garantire loro. Occorre evitare lesioni e sofferenze inutili, come anche lo stress che potrebbe essere indotto anche dallo scarico e dal successivo carico degli animali.

Esistono obblighi di formazione professionale per quelle figure che manipolano gli animali.

Si deve tenere la registrazione delle azioni compiute e dei risultati ottenuti.

Il trasporto degli animali riguarda allevatori, commercianti, centri di raccolta e macelli.

È necessario aumentare la rintracciabilità delle operazioni di trasporto.

Ci sono poi precise tabelle sulla tempistica dei viaggi e sugli spazi da destinare a ciascun capo a seconda di età, specie, peso.

All'art. 2 si danno definizioni di "centri di raccolta", "guardiano", "posto di ispezione frontaliero", "legislazione veterinaria comunitaria", "posti di controllo", "punto di uscita", "viaggio", "lungo viaggio".

In particolare gli artt. 3 e 27 si applicano ai trasporti animali effettuati con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto nei casi di transumanza stagionale di taluni tipi di animali; ai trasporti effettuati dagli allevatori con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda. Si devono prendere previamente le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare l'incolumità degli animali.

Le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate. Le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate.

Acqua, alimenti e riposo devono essere offerti agli animali a opportuni intervalli, secondo specie e taglia degli animali.

Art. 4 - Documentazione di trasporto

Sul mezzo di trasporto deve esserci una documentazione che specifichi:

- a. origine e proprietà degli animali;
- b. luogo di partenza;
- c. data e ora di partenza;
- d. luogo di destinazione;
- e. durata prevista del viaggio.

Art. 5 - Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali

Durante il viaggio si deve tenere conto delle condizioni atmosferiche.

Il trasportatore deve essere munito di un certificato di idoneità alla guida.

Allegato I

Capo I - Idoneità al trasporto

Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici, ovvero patologie, non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

- a. non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b. presentano una ferita grave o un prolasso;
- c. sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto, ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
- d. sono mammiferi neonati il cui ombelico non è ancora completamente cicatrizzato;

- e. sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.

Quando si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate; se del caso sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento che eviti loro sofferenze inutili.

Le femmine della specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle dodici ore.

Quando le operazioni di carico e scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame, devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati.

Le superfici di carico e scarico non devono essere scivolose e devono esserci protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali.

Deve essere evitato, nei limiti del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono cariche elettriche; se proprio necessario, queste non devono durare più di un secondo, trasmesse a intervalli adeguati e solo ai muscoli dei quarti posteriori.

Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali, né per le zampe legate insieme. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

- a. animali di specie diverse;
- b. animali di taglia o età significativamente diverse;
- c. verri o stalloni adulti da riproduzione;
- d. maschi sessualmente maturi e femmine;
- e. animali con corna e animali senza corna;
- f. animali reciprocamente ostili;
- g. animali legati e animali slegati.

8.3.3 D.Lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992 modificato dal D.Lgs. n. 331 del 1 settembre 1998 "Norme minime per la protezione dei vitelli"

Art. 3

Detta le prescrizioni a cui gli allevatori devono attenersi a decorrere dal 1° gennaio 1998 in tutte le aziende di nuova costruzione in materia di:

- a. allevamento dei vitelli di età superiore alle otto settimane, che, a meno di necessità legate alla salute non possono essere rinchiusi

in recinti e, quando ciò si rendesse necessario, si danno indicazioni in merito alle dimensioni dei suddetti e alle loro particolarità costruttive;

- b. spazi liberi disponibili nel caso di vitelli allevati in gruppo a seconda del loro peso.

Allegato

Fornisce indicazioni per:

- a. i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e per i recinti e le attrezzature;
- b. le apparecchiature e i circuiti elettrici;
- c. l'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione, la circolazione dell'aria, le polveri, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas;
- d. la tempistica di ispezione ed eventuale riparazione degli impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute e il benessere dei vitelli;
- e. l'illuminazione naturale e l'intensità di quella artificiale da fornire a seconda dei diversi momenti e delle diverse realtà;
- f. la tempistica dei controlli degli animali da parte del proprietario e del responsabile, nonché le modalità di trattamento dei vitelli malati;
- g. le modalità di costruzione dei locali di stabulazione affinché ogni vitello possa coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a se stesso senza difficoltà;
- h. la pulizia e la disinfezione della stalla, dei recinti, delle attrezzature e degli utensili, in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
- i. le modalità costruttive dei pavimenti, che devono essere privi di asperità e non sdruciolevoli, nonché adeguati al peso e alle dimensioni dei vitelli; per i vitelli di età inferiore alle due settimane si prevede una lettiera adeguata;
- j. il tipo di alimentazione da somministrarsi in funzione dell'età e del peso dei vitelli e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche;
- k. la frequenza con la quale l'alimentazione e l'abbeverata devono essere fornite;
- l. le modalità di concezione, costruzione, installazione e manutenzione delle attrezzature per la somministrazione di mangimi e acqua.

Si conclude affermando che ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

8.3.4 D.Lgs. n. 534 del 30 dicembre 1992, modificato dal D.Lgs. n. 53 del 20 febbraio 2004 "Attuazione della Direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"

Art. 2

Vengono stabilite le varie definizioni di:

- a. suino;
- b. verro;
- c. scrofetta;
- d. scrofa;
- e. scrofa in allattamento;
- f. scrofa asciutta e gravida;
- g. lattonzolo;
- h. suinetto;
- i. suino all'ingrasso.

Art. 3

Definisce i vari requisiti delle aziende allevatrici in ordine a:

- a. le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;
- b. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi;
- c. i requisiti delle pavimentazioni a seconda della categoria dei suini allevati e del tipo di pavimentazione (es. pavimenti fessurati);
- d. l'ampiezza minima dei travetti.

Fa inoltre divieto di tenere le scrofe all'attacco e obbliga all'allevamento di scrofe e scrofette in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto.

Ciascun animale deve poter ottenere mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

Tutte le scrofe e scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

I suini particolarmente aggressivi, malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinto individuale dove possano girarsi facilmente.

Allegato

Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, nonché i rumori costanti o improvvisi.

I suini devono essere tenuti alla luce di una intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di otto ore al giorno.

I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

- a. avere accesso a una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
- b. riposarsi e alzarsi con movimenti normali;
- c. vedere altri suini, salvo nella settimana precedente il parto, quando scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai suini.

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

Sono vietate tutte le operazioni che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o una alterazione della struttura ossea, a eccezione:

- a. di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura, o di una troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri, che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
- b. del mozzamento di una parte della coda;
- c. della castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
- d. dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Le operazioni di cui ai punti a) e b) devono essere praticate soltanto quando sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.

Verri I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere un contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

Scrofe e scrofette Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

Le scrofe gravide e le scrofette, se necessario, devono essere sottoposte a trattamento contro i parassiti esterni o interni.

Nella settimana precedente il momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture quali, a esempio, apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.

Lattonzoli Una parte del pavimento deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima.

I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

Suinetti e suini all'ingrasso Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

Essi dovrebbero essere tenuti in gruppo con il minimo di commistione possibile; se si devono mescolare suini che non si conoscono, lo si deve fare prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dal medesimo. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

Qualora si manifestino segni di lotta violenta occorre adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

**8.3.5 D.Lgs. n. 333
del 1° settembre 1998 "Attuazione
della Direttiva 93/119/CE relativa
alla protezione degli animali durante
la macellazione e l'abbattimento**

Il Decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione e all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, ecc., nonché all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffuse.

Art. 2

Per abbattimento si intende qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale, mentre per macellazione si intende l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento.

Art. 3

Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 7

Le operazioni di cui all'art. 3 possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tale attività in modo umanitario ed efficace.

**8.3.6 Direttiva 2007/43/CE, che stabilisce
norme minime per la protezione dei
polli allevati per la produzione di carne**

Art. 1

- La direttiva non si applica:
- alle aziende con meno di 500 polli;
 - alle aziende in cui sono allevati soltanto gruppi di polli da riproduzione;
 - agli incubatoi;
 - ai polli allevati estensivamente al coperto e all'aperto di cui al Regolamento CEE 1538/91;
 - ai polli allevati con metodi biologici in conformità al Regolamento CEE 2092/91.

Art. 3

La densità massima di allevamento non deve mai superare i 33 kg/m², salvo la concessione di deroghe che porti tale valore a 39 kg/m².

Art. 4

Il personale che si occupa dei polli deve ri-

cevere una formazione sufficiente allo svolgimento delle proprie mansioni, anche attraverso la frequenza ad appositi corsi.

Allegato I - Norme applicabili alle aziende

- Riguardano gli abbeveratoi, l'alimentazione, la lettiera, la ventilazione e il riscaldamento, il rumore, la luce (ore e intensità), le ispezioni, la pulizia, la tenuta dei registri, nei quali indicare:
- il numero dei polli introdotti;
 - l'area utilizzabile;
 - l'ibrido o la razza dei polli, se noti;
 - il numero dei volatili trovati morti a ogni controllo, con indicazione delle cause, se note, nonché il numero dei volatili abbattuti e la causa;
 - il numero dei polli rimanenti nel gruppo una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

Allegato II

Riguarda le norme per il ricorso a densità più elevate.

Allegato III

In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m², la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo calcolati dal proprietario o detentore e riferiti all'ibrido o alla razza dei polli.

Allegato V

Detta criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.

8.4 Normativa sulle anagrafi animali

8.4.1 ANAGRAFE BOVINA

**8.4.1.1 DPR n. 437 del 19 ottobre 2000
"Regolamento recante modalità
per la identificazione e la registrazione
dei bovini", coordinato con il D.M. 31
gennaio 2002 "Disposizioni in materia
di funzionamento dell'anagrafe bovina"**

Art. 1

Definisce l'allevamento come animale o insieme di animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica; se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.

Art. 2

Elenca gli elementi facenti parte del sistema di identificazione e registrazione della specie bovina, nonché i responsabili del funzionamento del sistema, tra cui sono compresi i detentori degli animali.

Art. 3 e 4

Agli artt. 3 e 4 seguono le definizioni di marca auricolare e di passaporto; quest'ultimo deve accompagnare gli animali in ogni spostamento; su di esso sono trascritti i passaggi di proprietà dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa.

Art. 5

Ogni azienda e ogni allevamento devono essere registrati presso il Servizio veterinario territorialmente competente. Nel caso che in una stessa azienda siano presenti più allevamenti, il *Registro* aziendale è rilasciato al singolo proprietario detentore di animale o gruppi di animali.

Tale *Registro* può essere rilasciato anche in via informatica, con modalità dirette a impedirne la contraffazione.

Art. 7

Stabilisce i compiti del detentore; questi deve tenere debitamente aggiornato il *Registro* e riportarvi, entro tre giorni dall'ingresso o dall'uscita dalla stalla, ovvero dalla marcatura dei capi, almeno le seguenti informazioni:

- a. per ciascun animale detenuto, il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza;
- b. la data del decesso per gli animali morti in allevamento;
- c. per gli animali che lasciano l'allevamento: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o dello stabilimento di macellazione di destinazione, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'allevamento o dello stabilimento di macellazione di destinazione, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (Modello 4);
- d. per gli animali che arrivano nell'allevamento: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda dalla quale l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (Modello 4).

Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori appositamente

registrati, i marchi auricolari dopo avere ottenuto dal Servizio veterinario della ASL competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale.

Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

Tali marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale furono rilasciati.

Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro venti giorni dalla sua nascita e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato, trascrivendo le nascite nell'apposito *Registro*.

Entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari il detentore registra nella Banca Dati Nazionale (BDN) le informazioni precedentemente indicate, ovvero può comunicarle formalmente al Servizio veterinario dell'ASL competente attraverso la consegna della documentazione prevista (cedola) opportunamente compilata. La ASL provvede alla registrazione nella Banca Dati Nazionale entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione, e provvede a conservare tale documentazione agli atti. Nella Banca Dati Nazionale dovrà essere registrata anche la data di ricevimento della comunicazione, ovvero della notifica. Così pure avviene per gli animali importati.

Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi e che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui sopra, entro sette giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

Gli animali provenienti da uno Stato membro della UE conservano il marchio auricolare originale. Fotocopia del passaporto di tali animali, a eccezione di quelli da macello, è spedita entro sette giorni dall'arrivo al Servizio veterinario della ASL competente, a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione.

Il detentore:

- a. è responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del *Registro* aziendale;
- b. completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti;
- c. compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari;

- d. comunica entro 48 ore all'autorità di polizia giudiziaria competente e al Servizio veterinario dell'ASL lo smarrimento, ovvero il furto degli animali, ovvero il furto o lo smarrimento della documentazione di cui alla lett. a). La ASL competente provvederà alla registrazione delle comunicazioni nella Banca Dati Nazionale;
- e. comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al Servizio veterinario dell'ASL competente entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella Banca Dati Nazionale.

Il detentore comunica alla Banca Dati Nazionale ogni movimentazione in entrata e in uscita dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento. Questi può registrare direttamente le comunicazioni nella Banca Dati; qualora si avvalga dell'ASL invia, per ciascun animale movimentato, al Servizio veterinario dell'ASL medesima, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione nella Banca Dati Nazionale.

Il provvedimento elenca poi i compiti del titolare dello stabilimento di macellazione, quelli dei fornitori di marchi auricolari, del Servizio veterinario delle ASL, delle Regioni, del Ministero della Salute.

Nell'Allegato si descrivono le caratteristiche dei marchi auricolari, i quali:

- a. sono di materiale plastico flessibile;
- b. sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;
- c. non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;
- d. sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocerli;
- e. riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;
- f. ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;
- g. ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;
- h. ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;
- i. i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;
- j. sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai *Libri genealogici*;
- k. dopo un anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, scre-

polature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

8.4.1.2 D.M. 7 giugno 2002

"Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"

Prevede che il detentore o suo delegato, possessore di firma elettronica, possa operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza per:

- a. iscrivere capi in anagrafe;
- b. movimentare gli animali in ingresso e in uscita;
- c. denunciare la morte di capi in azienda;
- d. richiedere l'assegnazione di marchi auricolari;
- e. registrare la sostituzione di marchi auricolari;
- f. registrare le informazioni di competenza previste dall'art. 13 del D.M. 31 gennaio 2002.

Registrazione azienda

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica a ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe bovina.

Il proprietario dell'allevamento è tenuto, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, a richiedere, al Servizio veterinario competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale.

Poiché su una stessa azienda possono insistere più allevamenti di specie diversa, ovvero appartenenti a proprietari diversi, è necessario che, a fronte dell'identico codice aziendale, si identifichi il singolo allevamento attraverso la codifica della specie allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati dal suo codice fiscale.

Movimentazione capi

Dopo l'iscrizione del capo in anagrafe nazionale si rende necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o alla cessione dell'animale ad azienda di altro Paese.

In tutti gli spostamenti i capi bovini sono scortati dal proprio passaporto.

Per lo spostamento inoltre il detentore compila, in quattro copie, il modello di dichiarazione di provenienza degli animali (Modello 4), di cui:

- a. una copia è trattenuta dal cedente, allegata al registro di stalla per giustificare lo scarico dell'animale;
- b. una seconda copia è inviata dal cedente al Servizio veterinario dell'ASL di competenza per consentire l'aggiornamento della BDN relativamente ai movimenti di uscita da allevamento;
- c. le altre due copie seguono, con il passaporto, l'animale nel suo spostamento.

A destinazione l'acquirente completa le copie del Modello 4 in suo possesso e:

- a. trattiene una copia allegandola al registro di stalla per giustificare la presa in carico dell'animale;
- b. invia l'ultima copia al Servizio veterinario dell'ASL competente, per consentire l'aggiornamento della BDN relativamente ai movimenti d'ingresso in allevamento.

In caso di cessione del capo ad altro allevamento italiano il detentore è tenuto, tra l'altro, a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.

Il detentore può aggiornare direttamente la BDN utilizzando gli applicativi in ambiente internet messi a disposizione dal Centro Servizi Nazionale.

Per ogni movimentazione verso altri allevamenti italiani devono essere indicati:

- a. il codice dell'animale;
- b. la data di partenza dall'allevamento;
- c. l'allevamento di destinazione se noto (codice aziendale o nome, cognome o ragione sociale e indirizzo);
- d. il numero del Modello 4;
- e. la data del rilascio del Modello 4.

Nel caso di acquisto di un capo da allevamento italiano, il detentore che introduce capi in azienda, oltre a completare le ultime due copie del Modello 4 ne trattiene una, da allegare al registro di stalla e invia entro sette giorni la restante copia al Servizio veterinario competente. Inoltre:

- a. verifica che ogni capo sia provvisto di passaporto;
- b. riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio codice aziendale e il codice aziendale dell'allevamento;
- c. inserisce sul retro del passaporto la data di ingresso in stalla dell'animale nel formato giorno/mese/anno;
- d. appone sul retro del passaporto la propria firma.

Il detentore invia o consegna, al Servizio veterinario di competenza, entro sette giorni, l'ultima copia del Modello 4 unitamente a copia dei passaporti dei capi ivi indicati, eventualmente raggruppando in un unico plico modelli che si riferiscono a più animali.

Ove il detentore non operi direttamente in BDN, il Servizio veterinario, entro sette giorni, aggiorna la BDN utilizzando le informazioni presenti nella copia del Modello 4 che acquisisce.

In caso di uscita del capo da una azienda italiana per il macello, il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare

il modello di dichiarazione di accompagnamento degli animali (Modello 4) in quattro copie.

Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice, che lo allega al registro di stalla dopo avere scaricato l'animale.

Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.

Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del Modello 4 al Servizio veterinario di competenza.

Per il resto, si fa come nei casi precedenti.

Nel caso di morte del capo in azienda il detentore compila, con le informazioni richieste, il relativo passaporto, notificando l'evento entro ventiquattro ore al Servizio veterinario di competenza, il quale provvede al ritiro e all'annullamento dello stesso con apposito timbro. Il passaporto così annullato è conservato dal Servizio veterinario per almeno tre anni.

È inoltre compito del detentore provvedere alla distruzione dei marchi auricolari apposti sugli animali morti.

In particolare il detentore deve:

- a. riportare sul retro del passaporto di ciascun animale che è deceduto, la data del decesso;
- b. cancellare la dicitura macellato;
- c. inserire, sul retro del passaporto di ciascun animale deceduto, il codice dell'azienda e il codice fiscale dell'allevamento in cui il fatto è accaduto;
- d. consegnare al Servizio veterinario competente il passaporto così completato.

In caso di cessione del capo ad azienda di altro Paese comunitario il detentore comunica alla ASL:

- a. il codice dell'animale esportato;
- b. la data di uscita dalla stalla;
- c. il Paese in cui verrà inviato l'animale;
- d. il numero del certificato sanitario;
- e. la data di rilascio del certificato sanitario.

Premio bovini

Il proprietario o detentore che ha presentato domanda di accesso a premi comunitari per capi bovini maschi:

- a. annota tale richiesta sul passaporto di ogni bovino richiesto a premio barrando l'apposita casella;
- b. registra nella BDN i dati e le informazioni di sua competenza previste nel presente manuale.

Il Decreto disciplina poi il caso della sostituzione di marche per smarrimento, la comunicazione di marche per smarrimento, la comunicazione di marche auricolari per capi identificati a norma del Regolamento CE 1760/00, la comunicazione di furto o smarrimento di marche auricolari,

passaporti e animali, la sostituzione del passaporto per smarrimento o furto, i controlli in azienda.

8.4.2 ANAGRAFE SUINA

8.4.2.1 DPR n. 317 del 30 aprile 1996 *“Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”*

Art. 1 - Finalità e definizioni

Il provvedimento stabilisce le modalità di identificazione e registrazione degli animali.

Marchio di identificazione: contrassegno auricolare, tatuaggio o altro mezzo, apposto sull’animale senza comprometterne il benessere, che consenta di identificare l’animale e l’azienda di origine.

Art. 2 - Elenco delle aziende

Nel caso della specie suina in tale elenco deve essere riportata anche la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l’azienda abbia eventualmente aderito.

Art. 3 - Registro aziendale

Tale *Registro*, per la specie suina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

- a. numero degli animali presenti in azienda con l’indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
- b. tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell’evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione; tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall’evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro tre giorni dal parto.

I detentori sono obbligati a fornire all’autorità competente che ne faccia richiesta, informazioni sull’origine, sull’identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

Gli animali devono essere contrassegnati nell’azienda di origine a cura e spese del detentore, con un marchio recante il loro codice di identificazione, che deve contenere la sigla IT, il codice aziendale e il numero progressivo assegnato all’animale, ove previsto.

I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono essere di materiale inalterabile, leggibili per l’intera vita dell’animale e utilizzabili una volta sola; marchio e tatuaggio devono essere di natura tale da rimanere sull’animale senza comprometterne il benessere.

Per quanto riguarda i suini l’apposizione del marchio deve avvenire nell’azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro sessanta giorni dalla nascita.

Le informazioni relative ai documenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento previsto dalla legislazione veterinaria e zootecnica sono conservate per la durata di cinque anni e fornite, a richiesta, all’autorità competente.

8.4.2.2 Ordinanza Ministeriale **12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni”**

Art. 1 - Definizioni

- a. *Allevamento da riproduzione*: l’allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti fino alla fase di svezzamento.
- b. *Allevamento da riproduzione a ciclo aperto*: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati a un allevamento da ingrasso.
- c. *Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso*: allevamento in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso, destinati esclusivamente alla macellazione.
- d. *Allevamento da ingrasso*: vi sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine della fase produttiva, destinati esclusivamente alla macellazione, ovvero ad altri allevamenti da ingrasso.
- e. *Allevamento da ingrasso familiare*: allevamento da ingrasso che detiene fino a un massimo di quattro suini in accrescimento e che non movimentano animali verso altri allevamenti.
- f. *Proprietario dell’allevamento*: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale.
- g. *Detentore*: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel

mercato; nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore è individuato con il proprio codice fiscale.

Artt. 2 e segg. - Obblighi del detentore e del proprietario

Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di:

1. richiedere al Servizio veterinario della propria ASL di riferimento la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti gli animali, entro venti giorni dall'inizio dell'attività;
2. comunicare al medesimo Servizio ASL ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento;
3. identificare gli animali nati in azienda ai sensi del DPR 317/96;
4. garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile;
5. riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul Modello 4;
6. dotarsi di un *Registro* aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato; nel caso di più allevamenti presenti nella stessa azienda, ciascun allevamento deve avere un proprio registro, della cui tenuta e aggiornamento è responsabile ogni singolo detentore di animali;
7. registrare le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento entro tre giorni dall'evento;
8. comunicare alla BDN, entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari, i dati relativi alle movimentazioni di animali. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione;
9. comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno.

Il registro di cui al punto 6) può essere tenuto in forma elettronica avvalendosi della BDN. In tal caso il detentore è obbligato a fornire, all'autorità, all'atto del controllo, gli strumenti per una corretta visualizzazione del registro di stalla o, qualora ciò non sia possibile, la stampa di una copia aggiornata del registro informatizzato.

Art. 6 - Movimentazioni

Tutte le movimentazioni devono essere scortate dal Modello 4 di cui al D.M. 16 maggio 2007 compilato in quadruplica copia.

Nei casi di movimentazione da e verso stalle di sosta, centri di raccolta, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni, gli animali devono essere sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale ASL entro le 48 ore precedenti il carico.

In BDN dovrà essere registrato anche lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda, mantenendolo opportunamente aggiornato.

Allegato 1

Registrazione aziende e allevamenti in BDN

Dati da registrare in BDN a cura del Servizio veterinario (ma li devono fornire il proprietario e/o il detentore):

- a. codice aziendale;
- b. nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o del responsabile delle strutture zootecniche (stalla di sosta, centri materiali genetici, centri di raccolta, ecc.);
- c. nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
- d. indirizzo dell'azienda;
- e. coordinate geografiche dell'azienda;
- f. la specifica tipologia di struttura (allevamento-stalla di sosta-fiera e mercato-centro di raccolta-punto di sosta-centro materiale genetico);
- g. la capacità della struttura (numero massimo di animali che è possibile detenere);
- h. la specie di suini detenuta in quel momento (suidi e/o cinghiali);
- i. l'orientamento produttivo distinto in:
 1. da ingrasso, distinguendo in ciclo completo oppure svezamento-magronaggio-finissaggio;
 2. da ingrasso familiare;
 3. da riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso o ciclo aperto;
- j. tipologia di allevamento distinta in semi-brado o stabulato;
- k. qualifica sanitaria distinta in accreditato o non accreditato.

Registrazione movimentazioni in BDN

Tali registrazioni avvengono a cura del detentore.

Per ciascuna partita di suidi movimentati:

- a. numero di animali movimentati in entrata o in uscita;

- b. codice di identificazione della struttura di partenza e di quella di destinazione, compreso lo stabilimento di macellazione;
- c. causale della movimentazione;
- d. data di arrivo o di partenza;
- e. numero del documento di accompagnamento/certificato sanitario.

Registrazione consistenza in BDN

Dati da registrare a cura del detentore:

- a. consistenza totale riportata sul *Registro* aziendale al mese di marzo dell'anno corrente dei suini presenti con età superiore ai 70 giorni;
- b. numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette dal primo intervento fecondativo.

8.4.3 ANAGRAFE OVICAPRINA

8.4.3.1 Regolamento CE 21/04 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Regolamento CE 1782/03 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Art. 1

Ogni Stato Membro istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Art. 3

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

- a. mezzi di identificazione di ciascun animale;
- b. registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;
- c. documenti di trasporto;
- d. registro centrale o banca dati informatizzata.

Art. 4

Tutti gli animali di una azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro un termine da fissarsi da parte dello Stato Membro e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto termine non deve superare i sei mesi, che possono diventare nove in caso di animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto.

Gli animali sono identificati mediante un primo mezzo di identificazione, che è il marchio auricolare e mediante un secondo mezzo approvato dall'autorità competente, che può consistere in un marchio auricolare, in un tatuaggio, in un transponder.

Ogni animale importato da un Paese terzo e che rimanga nel territorio della CE, è identificato nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore a quattordici giorni o comunque prima che lasci l'azienda.

L'identificazione non è necessaria per un animale destinato a essere macellato se trasportato direttamente a un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli previsti e se l'animale viene macellato nei cinque giorni lavorativi successivi a detti controlli.

Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale.

Art. 5

I detentori di animali, a eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato, con modalità manuali o informatizzate; questo deve essere sempre disponibile presso l'azienda e accessibile per un periodo non inferiore a tre anni.

Ciascun detentore fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, alla identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

Art. 6

A ogni spostamento degli animali tra due aziende diverse site sul territorio nazionale gli animali sono scortati dal documento di trasporto compilato dal detentore, qualora non lo abbia fatto l'autorità competente.

Il detentore stabilito nell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo di tre anni. A richiesta ne fornisce una copia all'autorità competente. Tale documento è facoltativo negli Stati in cui opera una banca dati centrale informatizzata.

Art. 7

Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali detenuti regolarmente almeno una volta all'anno, salvo scadenza diversa fissata dall'autorità competente.

Le aziende restano iscritte nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano stati presenti animali nell'azienda.

Art. 8

Ciascun detentore eccetto il trasportatore, fornisce notizie all'autorità competente, entro trenta

giorni per le informazioni relative al detentore o all'azienda, ed entro sette giorni per le informazioni relative agli spostamenti degli animali.

Art. 9

A partire dal 1° gennaio 2008 l'identificazione elettronica è obbligatoria per tutti gli animali.

Allegato

I mezzi di identificazione sono concepiti per i seguenti scopi:

- a. garantire almeno un marchio visibile e un marchio leggibile elettronicamente;
- b. restare applicati all'animale senza nuocergli ed essere facilmente sottratti alla catena alimentare.

Il primo mezzo di identificazione può consistere in:

- a. un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare;
- b. un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell'animale, che non sia riutilizzabile.

Il secondo mezzo di identificazione, per animali identificati con bolo ruminale o marchio auricolare, deve essere:

- a. un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell'animale e non riutilizzabile;
- b. un marchio sul pastorale;
- c. un tatuaggio (ma non per gli animali oggetto di scambi intracomunitari).

Per animali già identificati con marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere, ecc.:

- a. un identificativo elettronico;
- b. nel caso di animali coinvolti in scambi intracomunitari, un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile, oppure, quando l'identificazione elettronica non sia obbligatoria, un marchio auricolare, un marchio sul pastorale, un tatuaggio.

Il marchio auricolare deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. il codice del Paese a due lettere;
- b. il codice di identificazione dell'azienda di nascita o un singolo codice animale a partire dai quali si possa risalire all'azienda di nascita.

Il *Registro d'azienda* riporterà almeno le seguenti informazioni:

- a. il codice di identificazione dell'azienda;
- b. l'indirizzo dell'azienda e le coordinate geografiche o una indicazione equivalente dell'ubicazione geografica dell'azienda;
- c. il tipo di produzione;
- d. l'esito dell'ultimo censimento e la data in cui è stato effettuato;
- e. il nome e l'indirizzo del detentore.

Per animali in uscita dall'azienda:

- a. il nome del trasportatore;
- b. il numero di immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali;
- c. il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione.

Per gli animali che arrivano in azienda:

- a. il codice di identificazione dell'azienda di provenienza e la data di arrivo;
- b. informazioni sull'eventuale sostituzione dell'identificatore elettronico.

Dal 31 dicembre 2009 il registro deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

- a. il codice di identificazione dell'animale;
- b. azienda e anno di nascita e data di identificazione;
- c. il mese e l'anno del decesso dell'animale nell'azienda;
- d. se noti, la razza e il genotipo.

Il *Documento di trasporto* va compilato dal detentore e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. il codice di identificazione dell'azienda;
- b. il nome e l'indirizzo del detentore;
- c. il numero totale di animali trasportati;
- d. il codice di identificazione o il nome e l'indirizzo dell'azienda di destinazione o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l'ubicazione del macello, o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione;
- e. gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest'ultimo;
- f. la data di partenza;
- g. la firma del detentore.

8.4.3.2 Anagrafe ovicaprina - Istruzioni per l'uso.

A cura della Regione Toscana

Al momento in cui inizia un allevamento, il proprietario degli animali deve chiedere, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, l'assegnazione di un codice aziendale.

Quando l'allevamento sia già attivo, il proprietario deve comunicare alla ASL le seguenti informazioni:

- a. la denominazione registrata dell'azienda;
- b. il codice identificativo dell'azienda;
- c. l'indirizzo dell'azienda;
- d. nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
- e. l'identificativo fiscale del proprietario degli animali;
- f. le specie animali allevate (ovini, caprini);
- g. il tipo di produzione (latte, carne, misto);
- h. l'eventuale iscrizione al *Libro genealogico*;
- i. il numero totale di ovini e caprini presenti nell'allevamento.

Contestualmente il detentore degli animali deve comunicare se intende registrare direttamente le movimentazioni nella BDN degli ovini e caprini, oppure delegare a un operatore autorizzato.

Nella BDN, oltre ai dati dell'azienda e dell'allevamento devono essere registrati:

- a. il numero totale di ovini e caprini presenti nell'allevamento, così come rilevato nel corso del mese di marzo di ogni anno;
- b. La data di rilevazione del censimento;
- c. i codici identificativi di tutti gli animali della specie ovina e caprina allevati da vita;
- d. la movimentazione dei capi per partita, ovvero il numero complessivo degli animali spostati, il codice dell'azienda di partenza, la data di partenza, il codice dell'azienda di arrivo, la data di arrivo;
- e. i codici identificativi individuali degli animali spostati (capi allevati da vita).

Come si trasmettono le informazioni alla BDN

Il detentore degli animali comunica alla ASL come intende registrare in BDN, ovvero se intende:

- a. operare direttamente;
- b. delegare e accordarsi per le modalità operative con:
 1. associazione di categoria (APA),
 2. associazione professionale (CAA),
 3. veterinario libero professionista riconosciuto;

4. altro operatore autorizzato;
- c. delegare il Servizio veterinario ASL.

È importante ricordare che:

- a. il proprietario degli animali deve comunicare entro trenta giorni al Servizio veterinario competente qualunque variazione relativa ai dati aziendali;
- b. le informazioni relative al censimento e agli spostamenti degli animali devono essere registrate in BDN dal detentore entro sette giorni dall'evento;
- c. le comunicazioni di cui al Modello 4 relative alle movimentazioni degli animali devono essere comunque trasmesse entro otto giorni al Servizio veterinario territorialmente competente;
- d. la registrazione dell'azienda, le eventuali variazioni dei dati aziendali e la cessazione dell'attività presso la BDN degli allevamenti ovicaprini, può essere effettuata esclusivamente dal Servizio veterinario territorialmente competente;
- e. le marche auricolari si applicano entro sei mesi dalla nascita e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

Per acquistare le marche auricolari il detentore deve inoltrare la richiesta di un determinato quantitativo di codici identificativi individuali o semplificati, direttamente alla BDN o, tramite l'operatore delegato, nelle modalità previste dalla procedura informatica, via internet.

Il Servizio veterinario verifica e valida la richiesta.

Il sistema nazionale BDN genera l'elenco dei codici che devono essere stampati sulle marche auricolari.

Il fornitore delle marche auricolari, ricevuti i codici identificativi validati dal Servizio veterinario territorialmente competente, procede alla produzione e alla spedizione delle marche presso il luogo indicato dal richiedente.

Si ricorda che:

- a. è possibile richiedere un numero di codici identificativi pari al fabbisogno massimo di un anno;
- b. le marche auricolari non possono essere utilizzate da proprietari diversi da quelli per cui sono rilasciate;
- c. in caso di chiusura dell'allevamento, le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio veterinario.

La movimentazione degli animali

Nel momento in cui vengono introdotti animali in azienda l'allevatore deve:

- accertarsi che ogni animale sia identificato correttamente;
- accertarsi che il Modello 4 (dichiarazione di provenienza) sia completo di attestazione sanitaria rilasciata dal veterinario della ASL di partenza.

Entro sette giorni dalla introduzione degli animali in azienda l'allevatore deve aggiornare il *Registro di carico e scarico* aziendale riportando: la specie, il numero dei capi, la data di ingresso, il codice dell'azienda di provenienza, il cognome e nome del trasportatore, il numero di immatricolazione del mezzo e gli estremi del documento di trasporto.

Movimentazione degli animali*A. Acquisto da Paesi Comunitari*

Gli animali mantengono i marchi auricolari dei Paesi di origine.

B. Acquisto da Paesi terzi

In tal caso l'allevatore deve identificare tali animali con i marchi auricolari previsti dalla normativa europea entro quattordici giorni dalla introduzione, a eccezione di quelli destinati direttamente ai mattatoi) e procedere poi agli stessi adempimenti di registrazione previsti per i capi nati in azienda.

C. Vendita ad altro allevamento

I compiti dell'allevatore in questo caso sono:

- accertarsi che gli animali da spedire siano correttamente identificati;
- compilare il Modello 4, Parte A "Identificazione" e Parte C "Destinazione";
- richiedere sempre al Servizio veterinario l'attestazione sanitaria Parte E del Modello 4;
- far compilare al trasportatore la Parte D "Trasporto" del Modello 4;
- aggiornare entro sette giorni dalla partenza degli animali dall'azienda il *Registro di carico e scarico* aziendale riportando la specie, il numero dei capi, la data di partenza, l'azienda di destinazione, il nome e cognome del trasportatore, il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto e gli estremi del Modello 4. Inoltre, i codici degli animali da vita identificati individualmente, che vengono movimentati effettuando la registrazione con la compilazione delle pagine di carico e scarico individuale.

D. Invio al macello

In caso di invio al macello l'allevatore deve:

- accertarsi che gli animali da spedire siano correttamente identificati;
- compilare il Modello 4, Parte A "Identificazione", Parte B "Dichiarazione per il macello" e Parte C "Destinazione";
- far compilare al trasportatore la Parte D "Trasporto" del Modello 4;
- aggiornare entro sette giorni dalla partenza del capo dall'azienda il *Registro di carico e scarico* aziendale nelle pagine per partita, riportando la specie, il numero dei capi, la data di partenza, il mattatoio di destinazione, il nome e cognome del trasportatore, il numero di immatricolazione del mezzo e gli estremi del Modello 4.

E. Morte di animali in azienda

In caso di morte di animali in azienda l'allevatore deve:

- informare tempestivamente il Servizio veterinario affinché possa procedere a espletare i relativi controlli sull'animale deceduto,
- annotare sul Registro di carico e scarico l'avvenuto decesso dell'animale;
- aggiornare il Registro di carico e scarico aziendale entro sette giorni dal decesso del capo, riportando la data della morte e la dizione "Deceduto in azienda" nella colonna *Destinazione*.

Si ricorda inoltre che:

- i Modelli 4 devono essere numerati per ogni azienda. La numerazione è costituita dal codice aziendale, dall'anno in cifre e da un progressivo. I modelli così numerati possono essere usati per tutte le specie animali presenti nell'azienda;
- nei casi di introduzione di capi in allevamento deve essere inviata o consegnata una copia del Modello 4 al Servizio veterinario territorialmente competente;
- per la registrazione delle informazioni relative alla movimentazione degli animali è possibile utilizzare la precedente modulistica fino a esaurimento della stessa, se correttamente integrata con le nuove informazioni;
- le informazioni relative allo scarico degli animali possono non essere registrate se al registro viene allegata una copia del Modello 4;
- il *Registro di carico e scarico* deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'allevamento e deve essere accessibile, su richiesta, all'autorità competente per almeno tre anni;

6. qualora l'allevatore-detentore registri direttamente le movimentazioni degli animali nella BDN, deve effettuare tali registrazioni entro sette giorni, e inviare comunque la copia del Modello 4 al Servizio veterinario;
7. nel caso in cui le informazioni da riportare nel *Registro di carico e scarico* siano già integralmente registrate nella BDN, entro i tempi prescritti dalla normativa, la detenzione del *Registro* e relativa compilazione, sono facoltativi.

Le parti fondamentali di un *Registro di carico e scarico* della specie ovina e caprina sono:

- a. il frontespizio, dove si riportano:
 1. i dati identificativi dell'azienda, del detentore e del proprietario,
 2. la vidimazione del Servizio veterinario competente,
 3. annualmente, il censimento degli animali effettuato entro il mese di marzo;
- b. le pagine delle movimentazioni per partita, dove l'allevatore dovrà riportare:
 1. il numero progressivo della registrazione,
 2. il codice della partita (lotto),
 3. la specie (ovina o caprina),
 4. il numero dei capi (riferito al carico e/o allo scarico),
 5. la data di ingresso e il codice dell'azienda di provenienza,
 6. la data di uscita o di decesso e la destinazione,
 7. il cognome e nome del trasportatore e il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto,
 8. gli estremi del documento di trasporto Modello 4 (numero progressivo e data di compilazione);
- c. le pagine delle movimentazioni individuali, dove verranno riportati:
 1. il numero progressivo della registrazione,
 2. la data in cui viene apposta la marca,
 3. il codice riportato sulla marca che si applica all'animale,
 4. l'eventuale codice identificativo (bolo ruminale),
 5. il marchio che l'animale aveva in precedenza (nel caso di provenienza da Paesi non UE),
 6. l'anno di nascita,
 7. la razza o il genotipo,
 8. la data di ingresso e il codice dell'azienda di provenienza,
 9. la data di uscita o di decesso e la destinazione,

10. il cognome e nome del trasportatore e il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto,

11. gli estremi del documento di trasporto Modello 4 (numero progressivo e data di compilazione).

Si ricorda che la modalità di carico e scarico per codici individuali è l'unica consentita, a eccezione degli animali identificati con il solo codice aziendale (marcatura semplificata) destinati al macello entro il compimento del primo anno di età, che dovranno essere scaricati sul registro per partite.

8.4.4 ANAGRAFE AVICOLA

In questo settore, pur esistendo una anagrafe nazionale, non esiste una normativa, a qualsiasi livello, che la regoli. L'unico riferimento possibile al momento attuale è quello alla Ordinanza Ministeriale del 26 agosto 2005 recante "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile".

Ci si basa semplicemente su un manuale tecnico a orientamento informatico, nel quale, per quanto possa essere di interesse in questa sede, si riportano le informazioni riguardanti l'azienda obbligatoriamente da inserire nel sistema:

1. codice aziendale;
2. specie allevata (ciascuna specie ha un proprio codice);
3. codice fiscale dell'allevamento;
4. codice fiscale del detentore;
5. codice della tipologia di struttura;
6. codice delle modalità di allevamento;
7. codice di orientamento produttivo.

A maggior chiarimento, le tipologie di struttura sono le seguenti:

- a. allevamento;
- b. centro di svezamento;
- c. commerciante al dettaglio ambulante;
- d. idem in sede fissa;
- e. commerciante all'ingrosso;
- f. incubatoio.

L'orientamento produttivo può essere:

- a. linea da carne;
- b. linea da uova;
- c. svezamento;
- d. commercio al dettaglio;
- e. commercio all'ingrosso;
- f. incubatoi.

La modalità di allevamento può essere:

- a. biologico;
- b. all'aperto;

- c. a terra;
- d. in gabbia;
- e. estensivo al coperto;
- f. rurale;
- g. rurale in libertà;
- h. convenzionale.

Modalità di produzione:

- a. selezione;
- b. moltiplicazione;
- c. pollame per produzione di carne;
- d. produzione di uova da consumo.

Tipologia di produzione:

- a. destinazione fine ciclo;
- b. destinazione macello;
- c. deposizione;
- d. fase pollastra.

8.5 Normativa zoosanitaria

8.5.1 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus

È redatto ai sensi del Regolamento CE 2160/03 e sue successive modifiche e integrazioni. Ha validità 2009-2011.

Per quanto riguarda gli allevamenti prevede che questi abbiano determinati requisiti.

- I locali di allevamento devono essere dotati di:
- a. pavimento in cemento o in materiale lavabile, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione per i parchetti esterni;
 - b. pareti e soffitti lavabili;
 - c. attrezzature lavabili e disinfettabili;
 - d. efficaci reti antipassero su tutte le aperture a esclusione dei capannoni dotati di archetti esterni.

Ogni capannone deve essere identificato univocamente e mantenere tale identificazione per l'intera durata del Piano.

I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate.

Tutti gli allevamenti devono possedere:

- a. barriere posizionate all'ingresso, idonee a evitare l'accesso incontrollato di automezzi;
- b. piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone, nonché dotate di un fondo solido ben mantenuto;

- c. una superficie larga almeno un metro lungo tutto il perimetro esterno del capannone, che dovrà essere mantenuta sempre pulita;
- d. aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc.) dotate di impianti di protezione;
- e. una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche. Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
- f. attrezzature di allevamento e di carico (mulletti, pale, nastri e macchine di carico, ecc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da più aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione a ogni ingresso e uscita dalle diverse aziende;
- g. uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.

Norme di conduzione

Il detentore dell'allevamento ha l'obbligo di:

- a. dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
- b. consentire l'accesso all'area circostante i capannoni solo agli automezzi destinati all'attività di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
- c. registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
- d. predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
- e. vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.

Il detentore deve verificare tramite apposita scheda l'avvenuta disinfezione dell'automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento.

Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.

Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per

malattie infettive e diffuse dei volatili, dopo la verifica della applicazione dei requisiti strutturali e gestionali di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali per il successivo inoltro al macello, in più soluzioni.

Pulizie e disinfezioni

Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali.

L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto biologico.

Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di nuovi volatili devono trascorrere almeno quattordici giorni se si tratta di polli da carne.

Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento o dell'unità epidemiologica.

Animali morti

Per lo stoccaggio di animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.

Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti.

In deroga a quanto previsto nei precedenti punti è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:

- a. mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente;
- b. allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 m²; detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese. Inoltre, gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse a intervalli non inferiori al mese.

Detti animali morti devono essere trasportati a impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.

Gestione delle lettiera

La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l'allevamento, così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile, queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.

La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.

Piano di autocontrollo

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio *Piano di autocontrollo* aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- a. dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del *Piano di autocontrollo*;
- b. struttura e descrizione dell'allevamento;
- c. applicazione delle misure di biosicurezza;
- d. piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella spp*;
- e. indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- f. gestione delle positività.

Il *Piano di autocontrollo* deve essere presentato all'autorità competente che provvederà alla sua approvazione previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del *Piano di autocontrollo* dovrà essere conservata dall'Autorità competente.

La mancanza di un *Piano di autocontrollo* approvato comporterà l'impossibilità di richiedere l'accreditamento.

Inoltre, nel *Piano di autocontrollo* dovrà essere chiaramente riportato che sarà cura del proprietario dello stabilimento trasmettere all'Autorità territorialmente competente tutti gli esiti dei campionamenti effettuati; a tal fine gli esiti dovranno essere trasmessi insieme alla scheda accompagnatoria predisposta ai fini del presente *Piano*.

Controllo della malattia

Oggetto del campionamento

Il campione riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus*, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento CE 2160/03. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di duecentocinquanta capi.

Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di polli da carne devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del *Piano di autocontrollo* aziendale, sia dei Servizi veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale.

Campionamento in autocontrollo

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato in tutti i gruppi entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Tuttavia, in deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato almeno in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell'Autorità competente nel caso in cui:

- venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento;
- le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi;
- vengano distribuiti medesimo mangime e acqua agli animali;
- nel corso di un anno e per almeno sei cicli il campionamento per la ricerca di *Salmonella spp* sia stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi siano stati campionati dall'Autorità competente e tutti i campioni siano risultati negativi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*.

Al fine di ottemperare a quanto scritto nel punto d), il proprietario dell'azienda dovrà richiedere all'autorità competente che vengano effettuati i campionamenti previsti; tali campionamenti dovranno comunque avvenire entro tre settimane dalla data di macellazione prevista.

Per ottenere tale deroga il proprietario dell'azienda deve fornire all'Autorità competente documentazione comprovante quanto richiesto nei punti da a) a d). L'Autorità competente entro un mese da quando ha ricevuto tale documentazione dovrà provvedere ad approvare o meno la richiesta. In caso di mancata approvazione l'Autorità competente dovrà fornire un documento dove le ragioni di tale decisione vengono chiaramente riportate.

Misure da intraprendere in caso di riscontro positivo

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o di *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

- se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello

stabilimento o il veterinario aziendale, devono dare immediata comunicazione al Servizio veterinario; questo deve a sua volta applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento. Per consentire all'azienda di rispettare la data prevista per la macellazione sarà cura del proprietario dello stabilimento di eseguire i campioni in autocontrollo in tempo utile affinché in caso di positività l'Autorità competente possa svolgere il campionamento di conferma. Sarà altresì cura del proprietario dello stabilimento di notificare la positività senza indugi al fine di consentire all'Autorità competente di programmare il campionamento di conferma in tempi brevi;

- se è confermata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario e macellati mettendo in atto misure finalizzate a evitare il rischio di diffusione di salmonella. Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente prima di ulteriori trasformazioni.

Opportune misure sanitarie devono essere applicate senza indugi in allevamento, al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione ed, eventualmente, ulteriori misure dovranno essere applicate sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica.

Disinfezione degli ambienti

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti a una accurata disinfezione e disinfestazione effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

Qualifiche sanitarie ufficiali delle aziende.

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto a un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà inviato alla macellazione in vin-

colo sanitario, nel caso in cui a seguito di campionamento ufficiale si identifichi una positività per *Salmonella Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

8.6 Macellazione aziendale avicunicola e ovina

In ordine di tempo, per quanto riguarda l'argomento oggetto del titolo, abbiamo due delibere di Giunta Regionale.

8.6.1 DGR n. 745 del 31 agosto 2009 "Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni"

Tale provvedimento riguarda in particolare la macellazione di ovini secondo rito religioso presso impianti di macellazione già riconosciuti CE o autorizzati a capacità limitata per altre specie animali, nonché, ai nostri fini, la macellazione non rituale domiciliare per il consumo privato delle carni.

Per quanto riguarda il primo caso, in particolare, si potrà derogare, in osservanza del rito religioso, dallo stordimento degli animali, rimanendo in vigore gli obblighi relativi allo smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili.

Le Autorità religiose interessate dovranno fornire alle Asl competenti, i nominativi di addetti qualificati per svolgere le attività di macellazione rituale negli impianti che si sono resi disponibili e sono stati riconosciuti.

Ogni cittadino interessato alla macellazione rituale, a cura delle associazioni o comunità religiose, dovrà:

- a. essere informato sulle modalità di accesso alla prestazione relativa alla macellazione medesima;
- b. prendere accordi diretti o con l'intermediazione dell'associazione o comunità di appartenenza con un fornitore di animali vivi per la produzione del relativo Modello 4 per il trasporto dell'animale al macello di destinazione.

In merito al secondo caso, questo si limita ad animali della specie suina od oviscaprina.

L'interessato dovrà formulare istanza al Comune di appartenenza ai sensi del R.D. 3298/28. In particolare per la macellazione dei suini dovrà essere utilizzato il modello di verbale di campio-

namento per la ricerca delle trichine di cui all'Allegato 4 del D.D. n. 89 del 14 gennaio 2008.

La macellazione potrà avvenire presso il domicilio del privato cittadino o presso l'allevamento, purché ciò sia previsto nell'atto autorizzativo comunale e purché sussistano le condizioni igienico-sanitarie minime.

Il numero massimo di animali per il quale un allevamento può procedere alla macellazione per autoconsumo del/dei capi acquistati presso l'allevamento stesso è di due Unità di Bestiame Adulto (UBA) annui (una UBA/anno per ogni nucleo familiare).

Rimane obbligatorio anche in questo caso lo smaltimento dei sottoprodotti e materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili, con esibizione dei relativi documenti di trasporto dei SO inviati a idonea struttura autorizzata ai sensi del Regolamento CE 1774/02.

Nel *Registro di carico e scarico* dell'allevamento di provenienza dell'animale deve essere registrato per data il numero di capi, la categoria, il sesso e le eventuali marche auricolari individuali dei soggetti macellati per autoconsumo.

8.6.2 DGR n. 746 del 31 agosto 2009 "Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola ai sensi dell'art. 10, punto 2, lett. a), del DPGR n. 40/R del 1° agosto 2006"

Ai sensi delle L.G. applicative del Regolamento CE 853/04 sull'igiene dei prodotti di origine animale e del DPGR n. 40/R del 1° agosto 2006, è ammessa la fornitura di piccoli quantitativi di carne di pollame e lagomorfi, macellati nell'azienda agricola, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, e nelle quantità massime di 10.000 capi/anno complessivamente tra pollame e lagomorfi.

Requisiti dei locali di macellazione

La macellazione in azienda deve essere effettuata in un apposito locale posto all'interno dell'azienda agricola avente, oltre ai requisiti di cui al Regolamento CE 852/04, i seguenti requisiti speciali:

- a. la zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura o spellatura deve essere separata dalla zona di eviscerazione; le operazioni di stordimento, dissanguamento, spiumatura possono essere effettuate anche in aree esterne con pavimento impermeabile;
- b. l'attrezzatura per lo stordimento deve essere conforme alla normativa vigente in materia di benessere degli animali;
- c. il pavimento deve essere lavabile e disinfettabile, con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;
- d. le pareti devono essere rivestite o trattate con materiale lavabile e disinfettabile fino a una altezza di almeno due metri;
- e. le finestre, porte e aperture devono essere munite di dispositivi contro gli insetti e i roditori;
- f. deve esistere un lavabo fornito di acqua corrente potabile, calda e fredda, con comando di erogazione non manuale, di dispensatore di sapone liquido o in polvere e di distributore di asciugamani monouso; è ammessa la presenza di presa diretta per acqua da utilizzare esclusivamente per la pulizia dei locali;
- g. le attrezzature e utensili devono essere idonei, lavabili e disinfettabili;
- h. i contenitori utilizzati per il trasferimento delle carni macellate nei frigoriferi devono essere destinati esclusivamente a tale uso;
- i. deve essere prevista l'esistenza di contenitori idonei dotati di chiusura per il deposito di sangue e scarti della macellazione, da smaltire conformemente al Regolamento CE 1774/02 e successive modifiche e integrazioni.

Igiene della macellazione

Durante la macellazione devono essere adottate le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire la contaminazione primaria e secondaria delle carcasce.

Il locale e le attrezzature utilizzate per l'attività di macellazione devono essere lavati e disinfettati al termine delle operazioni di macellazione e prima del loro riutilizzo.

La macellazione delle specie diverse deve essere effettuata in tempi diversi, previa pulizia e disinfezione.

Registrazione, documentazione e altri adempimenti

L'avvio dell'attività è soggetta alla presentazione al Comune della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) ai sensi del DPGR 40/06, da parte del titolare. Nella DIA il titolare deve in-

dicare anche i giorni e gli orari di macellazione al fine di consentire l'effettuazione del controllo ufficiale da parte del Servizio veterinario.

Delle macellazioni effettuate deve essere tenuto un registro in cui sono annotati:

- a. data di macellazione;
- b. specie e numero dei capi macellati;
- c. il destinatario finale delle carni, a eccezione del privato cittadino.

Per ogni lotto di capi macellati, inoltre, il titolare dell'azienda dovrà conservare agli atti una documentazione relativa all'eventuale uso di farmaci o di alimenti medicamentosi.

L'eliminazione degli scarti della macellazione deve essere effettuata conformemente al Regolamento CE 1774/02 e successive disposizioni nazionali e regionali.

Rintracciabilità

L'allevatore fornitore di carni macellate presso la propria azienda agricola, deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione tutte le informazioni al fine di garantirne la rintracciabilità.

Esclusioni

Non sono ricomprese nel presente provvedimento le forniture dirette in ambito locale al consumatore finale di capi non macellati sino a un numero di 500/anno, in quanto da intendersi piccoli quantitativi di prodotti primari.

8.7 Normativa in materia di inquinamento idrico

8.7.1 DPGR n. 46 dell'8 settembre 2008 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"

Per quanto riguarda le presenti *Linee guida*, la parte che interessa esaminare è quella seguente.

Titolo IV - Utilizzazione agronomica

Capo II - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

In particolare si prendono in esame le modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari. Tale trasporto prevede un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia e con le seguenti informazioni:

- a. gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari;
- b. le quantità trasportate per tipo di materiale, espresse in metri cubi;
- c. l'identificazione del mezzo di trasporto;
- d. gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento.

Il documento di accompagnamento non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa, oppure quando gli effluenti o le acque sono conferite a un contenitore di stoccaggio al di fuori dell'azienda che le ha prodotte.

I documenti sono conservati per tre anni presso la ASL dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento.

Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili è effettuato in contenitori chiusi.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è effettuata a condizione che:

- a. sia garantita la tutela dei corpi idrici;
- b. sia garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- c. siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

L'utilizzo del letame è vietato:

- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- b. nei boschi;
- c. entro cinque metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- d. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua;
- e. dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno.

L'utilizzo dei liquami è vietato, oltre che nei casi previsti per i letami, anche:

- a. sui terreni con pendenza media superiore al 10%;
- b. entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c. entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola a eccezione delle zone a

- prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;
- d. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e. su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Nei terreni con pendenza compresa tra il 10 e il 25% la distribuzione del liquame può avvenire se in almeno due turni con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; può avvenire inoltre se vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento e siano presenti sistemazioni idraulico agrarie.

È vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i quaranta centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e con capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nell'Allegato 4, Capo 2, del presente Regolamento.

I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2010.

L'accumulo temporaneo di letami è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni per un periodo non superiore a tre mesi; esso non deve essere ripetuto sullo stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria; deve inoltre essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa; deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

9. Allegato 2

Procedure di rintracciabilità degli animali

9.1 Procedura di rintracciabilità dei bovini/bufalini

Carico

I bovini/bufalini **nati in azienda** vengono identificati con doppia marca auricolare entro 20 giorni dalla nascita e annotati sul *Registro* aziendale, dove viene riportata la data di nascita del vitello, il sesso, la razza e l'identificativo della madre.

Per i bovini/bufalini **acquistati**, entro 3 giorni dall'introduzione in azienda, viene aggiornato il *Registro* aziendale riportando l'identificativo degli animali, la data di ingresso, la denominazione o il codice identificativo dell'azienda di provenienza e gli estremi della dichiarazione di provenienza.

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato.

Scarico

Per i bovini/bufalini **usciti dall'azienda**, entro 3 giorni dalla partenza, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la data di partenza, l'azienda o il mattatoio di destinazione e gli estremi del Modello 4.

Per i bovini/bufalini **morti in azienda**, entro 3 giorni dal decesso, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la data della morte e la dizione "Morto in azienda".

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato.

9.2 Procedura di rintracciabilità degli ovini/caprini

Carico

Ogni anno viene riportato sul *Registro* aziendale il censimento degli animali effettuato entro il mese di marzo e registrato in Banca Dati Nazionale.

Gli ovini/caprini **nati in azienda** dopo il 9 luglio 2005 e lasciati per la rimonta vengono identificati, entro 6 mesi dalla nascita, con doppia marca di colore giallo o con 1 marca gialla all'orecchio sinistro e un tatuaggio all'orecchio destro o un identificativo elettronico.

Gli agnelli/capretti destinati al macello vengono identificati con un'unica marca di colore salmone posta all'orecchio sinistro, riportante il codice aziendale.

Per gli ovini/caprini **acquistati**, entro 7 giorni dalla introduzione, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la specie, il numero dei capi, la data di ingresso, il codice dell'azienda di provenienza, il trasportatore, il numero di targa del mezzo e gli estremi del documento di trasporto.

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato.

Scarico

Per gli ovini/caprini **usciti dall'azienda**, entro 7 giorni dalla partenza, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando nelle *Pagine per partita*, la specie, il numero dei capi, la data di partenza, il codice dell'azienda o il mattatoio di destinazione, il trasportatore, il numero di targa del mezzo e gli estremi del documento di trasporto.

Le informazioni riguardanti gli animali in partenza possono non essere registrate se vengono allegate al registro copie del modello di trasporto.

Per gli ovini/caprini **morti in azienda**, entro 7 giorni dal decesso, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la data della morte e la dizione “Morto in azienda” nella colonna *Destinazione*.

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato.

9.3 Procedura di rintracciabilità dei suini

Carico

I suini **nati in azienda** vengono annotati sul *Registro* aziendale. In esso viene riportata la data di nascita, e la registrazione a lotti degli animali. Entro 70 giorni dalla nascita o prima dell'uscita dall'azienda devono essere identificati con tatuaggio auricolare riportante il codice identificativo dell'allevamento (DPR 317/1996 e Circolare Min. San. n. 11 del 14 agosto 1996).

Per i suini **acquistati**, entro 3 giorni dall'introduzione in azienda, viene aggiornato il *Registro* aziendale riportando l'identificativo degli animali, la data di ingresso, la denominazione o il codice identificativo dell'azienda di provenienza e gli estremi della dichiarazione di provenienza.

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato (O.M. 12 aprile 2008).

Scarico

Per i suini **usciti dall'azienda**, entro 3 giorni dalla partenza, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la data di partenza, l'azienda o il mattatoio di destinazione e gli estremi del Modello 4.

Per i suini **morti in azienda**, entro 3 giorni dal decesso, viene aggiornato il *Registro* aziendale, riportando la data della morte e la dizione “Morto in azienda”.

In ogni caso, prima delle movimentazioni in uscita, gli animali devono essere identificati con tatuaggio recante il codice aziendale, indipendentemente dall'età dell'animale.

Si provvede, entro 7 giorni, ad aggiornare la Banca Dati Nazionale direttamente o tramite il Servizio veterinario della ASL o tramite un altro organismo delegato.

9.4 Procedura di rintracciabilità degli avicoli

Carico

Vengono archiviate tutte le documentazioni di provenienza degli animali (Modello 4) in cui siano indicati:

- l'identificazione dell'incubatoio di provenienza;
- la data di arrivo;
- il numero di animali e la specie e categoria;
- le eventuali vaccinazioni obbligatorie in incubatoio (a seconda della specie) e gli eventuali trattamenti effettuati e attestati dal veterinario responsabile dell'incubatoio (I.C.A. Nota Min. Salute 0017908-P-16.06.2008).

Vengono compilate schede d'allevamento in cui sia indicata:

- data di accasamento;
- eventuale identificativo del numero del ciclo di allevamento;
- capannone;
- numero di animali;
- mortalità giornaliera.

Scarico

Vengono archiviate le documentazioni di invio al macello (D.M. 11.02.2003) con l'indicazione di:

- numero di animali inviati alla macellazione;
- data di spedizione;
- identificativo del ciclo o del capannone di provenienza degli animali;
- macello di destinazione;
- trattamenti eseguiti negli ultimi novanta giorni firmati dal veterinario prescrittore e dall'allevatore.

Trasporto avicoli

Regolamento CE 1/2005

Per il pollame, devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di:

- a. 8 ore oppure 12 ore nei trasporti nazionali senza tener conto dei tempi di carico e scarico; oppure
- b. 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo.

Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati contenitori con animali su più livelli, si devono prendere le precauzioni necessarie:

- a. per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, per limitare tale situazione;
- b. per assicurare la stabilità dei contenitori;
- c. per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

Devono essere previste almeno le seguenti superfici al suolo:

Categoria	Superficie in cm ²
Pulcini di un giorno	21-25 cm ² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg e 3 kg	160 cm ² /kg
Volatili di peso compreso fra 3 e 5 kg	115 cm ² /kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm ² /kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo che trasporta animali a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità.

10. Allegato 3

Procedure di rintracciabilità dei mangimi

10.1 Procedura di rintracciabilità dei mangimi prodotti in azienda

Vengono registrate:

- la data e il luogo di immagazzinamento e/o produzione;
- il quantitativo;
- la tipologia della materia prima per mangime;
- la data di esaurimento.

10.2 Procedura di rintracciabilità dei mangimi acquistati

I documenti commerciali di acquisto, con allegato il cartellino del mangime, vengono numerati progressivamente in ordine cronologico e conservati per almeno un anno.

Su di essi viene riportata la data di esaurimento quando si tratta di mangimi acquistati saltuariamente e quindi l'introduzione della nuova partita non corrisponde alla fine della precedente.

Oppure vengono annotati in un registro:

- la data di acquisto;
- il quantitativo;
- la denominazione del mangime;
- la ditta produttrice e la sede di produzione;
- il numero di lotto e la data di scadenza.

11. Allegato 4

Effluenti di allevamento

Azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento	
Zone vulnerabili	Zone non vulnerabili
max 170 kg/ha/anno	max 340 kg/ha/anno

Obblighi di comunicazione ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto utilizzatore e/o produttore al Comune in cui ricade il centro aziendale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.

Zone vulnerabili	
Quantità di azoto prodotto e/o utilizzato	Modalità di comunicazione
≥3.000 kg al campo/anno	Devono presentare il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e la Comunicazione
≥ a 600 kg a <3.000 kg al campo/anno	Comunicazione semplificata e registrazione entro 7 giorni dalla somministrazione
<600 kg al campo/anno	Esonerati da Comunicazione e dal PUA

Zone non vulnerabili	
Quantità di azoto prodotto e/o utilizzato	Modalità di comunicazione
>41.500 kg al campo/anno	Devono presentare il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) e la Comunicazione
≥ a 6.000 kg <41.500 kg al campo/anno	Comunicazione
≥ a 3.000 kg <6.000 kg al campo/anno	Comunicazione semplificata
<3.000 kg al campo/anno	Esonerati da Comunicazione e dal PUA

Azoto prodotto in 1 anno per capo allevato*	
Tipo di allevamento	Azoto al campo prodotto (kg/capo/anno)
Bovini Vacche in produzione (p.v. medio 600 kg)	83 kg
Bovini da ingrasso (p.v. medio 400 kg)	33,6 kg
Ovini (p.v. medio 50 kg)	4,95 kg
Suini (p.v. medio 100 kg)	9,8 kg
Avicoli (p.v. medio 2 kg)	0,46 kg

* *Si riportano alcuni casi a titolo indicativo*

Igiene degli alimenti e qualità

Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo igienico-sanitario negli allevamenti da carne

Una delle più importanti novità introdotte dal Regolamento CE n.852/2004 è rappresentata dal coinvolgimento diretto del produttore agricolo nell'ambito della sicurezza alimentare, quale primo anello della catena alimentare. Il comparto degli allevamenti da carne (bovini, ovicaprini, suini e polli) è senz'altro uno dei più sensibili agli aspetti igienico-sanitari e pertanto l'introduzione corretta ed equilibrata dei nuovi elementi normativi può offrire un contributo positivo all'organizzazione aziendale senza comportare significativi oneri aggiuntivi. Le *Linee guida*, sviluppate e concordate all'interno di un tavolo di lavoro tecnico insediato dalla Regione Toscana nell'ambito del CORESAN, intendono fornire un supporto all'analisi delle problematiche igieniche delle aziende agricole e alla loro corretta gestione secondo un modello condiviso da tutte le parti in causa: Regione Toscana, Aziende Sanitarie Locali, organizzazioni dei produttori agricoli.



Regione Toscana
Dritti Valori Innovazione Sostenibilità

L'ARSIA, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale, ai sensi della L.R. 2/09, è l'organismo tecnico operativo della Regione Toscana per le competenze nel campo agricolo-forestale, acquacoltura-pesca e faunistico-venatorio.